Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2022/0408(COD)

24.4.2025

EMENDAMENTI
161 - 502

Progetto di relazione
Emil Radev
(PE771.863v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

Proposta di direttiva
(COM(2022)0702 – C9-0410/2022 – 2022/0408(COD))

Emendamento 161
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.	(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza. ***La presente direttiva mira inoltre ad armonizzare la definizione di insolvenza a livello dell'Unione europea, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto per i creditori e gli investitori***.

Or. ro

Emendamento 162
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.	(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno ***e dell'Unione dei mercati dei capitali,*** nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.

Or. en

Emendamento 163
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.	(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] ***e la forte divergenza nella qualità delle procedure di insolvenza nazionali misurata dalla Banca mondiale[32 bis]*** creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi. ***Ciò significa inoltre che l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza può richiedere notevoli cambiamenti in alcuni Stati membri.***
[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).	[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
	[32 bis]
	https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency/what-measured.

Or. en

Emendamento 164
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.	(2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi. ***Per ridurre tali ostacoli occorre rafforzare la trasparenza e l'accesso transfrontaliero alle informazioni sui beni dei debitori, anche agevolando l'accesso ai registri nazionali delle attività.***
[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).	[32] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Or. ro

Emendamento 165
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno.	(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno.

Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.	Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno. ***Al fine di salvaguardare l'attività del debitore, nell'interesse delle parti interessate e, soprattutto, nell'interesse del mantenimento dei posti di lavoro, ma anche al fine di risanare il contesto economico e giuridico di un debitore fallito, i crediti derivanti dalla prosecuzione dell'attività del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza sono esenti dai rigori e dai sacrifici della procedura di insolvenza, ma solo nella misura in cui sono pagati integralmente e in maniera puntuale nel periodo precedente il fallimento. In caso contrario, i titolari di tali crediti saranno soggetti agli stessi rigori e sacrifici.***

Or. en

Emendamento 166
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti	(3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità ***del valore dell'impresa e*** dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli

transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.	soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 167
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.	(4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento ***dei debiti*** delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere. ***Ciò comprende delle prescrizioni minime per i lavoratori.***

Or. en

Emendamento 168
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'armonizzazione delle procedure di insolvenza è associata a una riduzione dei costi del credito, a un maggiore accesso al credito, a un migliore recupero dei creditori e a una protezione più efficace dei lavoratori. Allo stesso tempo, uno degli obiettivi del completamento dell'Unione dei mercati dei capitali è quello di stimolare un maggiore finanziamento tramite capitale e sono inconcludenti i dati su come un maggior finanziamento tramite debito mediante una migliore tutela dei diritti dei creditori avrà un impatto sul finanziamento tramite capitale. È pertanto fondamentale creare un contesto fiscale armonizzato che ponga il finanziamento tramite debito e capitale sullo stesso piano nell'UE parallelamente alla presente direttiva, in linea con gli obiettivi della proposta sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale.

Or. en

Emendamento 169
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le norme minime previste dalla presente direttiva mirano ad avvicinare le normative degli Stati membri in materia di insolvenza, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi: massimizzare la certezza del diritto per quanto riguarda il valore delle imprese; migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza in termini di costi e di durata; migliorare la prevedibilità e l'equità della

distribuzione del valore tra i creditori; preservare l'attività e la redditività delle imprese; dare priorità ai lavoratori, ai loro stipendi, ai compensi e agli altri benefici dovuti rispetto a tutti gli altri crediti; preservare i posti di lavoro in caso di trasferimento; dare attuazione al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione.

Or. en

Emendamento 170
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le procedure di insolvenza, dato il loro impatto significativo sui portatori di interessi quali lavoratori, clienti, fornitori, creditori finanziari, autorità pubbliche e comunità locali, dovrebbero essere avviate e concluse da un'autorità giudiziaria. Il debitore e i portatori di interessi hanno il diritto di essere ascoltati tempestivamente e l'intera procedura dovrebbe essere supervisionata da un giudice fallimentare specializzato al fine di garantire competenza giudiziaria e continuità.

Or. en

Emendamento 171
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati	(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati

ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere definito in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi. D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.	ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere definito in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi. D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori. ***Al fine di tutelare i creditori la direttiva rafforza le disposizioni relative ai comitati dei creditori, garantendo un'equa rappresentanza di tutte le categorie di creditori, compresi i creditori transfrontalieri, e una maggiore trasparenza nel processo decisionale.***

Or. ro

Emendamento 172
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere definito in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi. D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.	(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere definito in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. ***Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che gli atti giuridici possano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata.*** Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi. D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.
	Or. en

Emendamento 173

Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva ***o avrebbe dovuto sapere***, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.	(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

Or. nl

Emendamento 174
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel contesto delle azioni	(8) Nel contesto delle azioni

revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva ***o avrebbe dovuto sapere***, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.	revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico che può essere dichiarato nullo sapeva, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

Or. en

Emendamento 175
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici	(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici

che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio della massa fallimentare e non di terzi. Tale eccezione dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).

che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio della massa fallimentare e non di terzi. Tale eccezione dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche). ***Inoltre i versamenti di contributi agli enti di sicurezza sociale dovrebbero essere esentati dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli al fine di preservare la stabilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale.***

Or. en

Emendamento 176
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio della massa fallimentare e non di terzi. Tale eccezione dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).	(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo***, in particolare i salari***, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici che possono essere dichiarati nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio della massa fallimentare e non di terzi. Tale eccezione dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).
	Or. en

Emendamento 177
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. Di conseguenza le azioni revocatorie basate su preferenze non dovrebbero essere consentite nei confronti dei pagamenti o delle costituzioni di garanzie a favore dei fornitori di tali finanziamenti nuovi o temporanei, se tali pagamenti o costituzioni di garanzie sono effettuati conformemente alle richieste dei fornitori. Tali pagamenti o costituzioni di garanzie dovrebbero pertanto essere considerati atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo.	(10) I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. Di conseguenza le azioni revocatorie basate su preferenze non dovrebbero essere consentite nei confronti dei pagamenti o delle costituzioni di garanzie a favore dei fornitori di tali finanziamenti nuovi o temporanei, se tali pagamenti o costituzioni di garanzie sono effettuati conformemente alle richieste dei fornitori. Tali pagamenti o costituzioni di garanzie dovrebbero pertanto essere considerati atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo. ***Le procedure di insolvenza mirano non solo a massimizzare il recupero dei crediti dei creditori, ma anche a preservare le imprese redditizie, al fine di salvaguardare l'occupazione e garantire la continuità economica.***
[33] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).	[33] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).
	Or. en

Emendamento 178
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Un'azione di recupero è un'azione volta al recupero di determinati beni o valori dell'attività del debitore al fine di massimizzare i beni del debitore (azione di recupero). L'azione si riferisce al periodo sospetto, vale a dire il periodo da due a quattro anni prima dell'apertura della procedura di insolvenza, in cui si può presumere che il debitore abbia, mediante atti giuridici volontari, pregiudicato i creditori attraverso l'esternalizzazione fraudolenta di beni, accordi commerciali rovinosi o operazioni insolite come atti di cessione o donazione, in particolare in relazione ad azionisti rilevanti o parenti. Gli atti giuridici volontari del debitore dovrebbero includere anche gli atti giuridici pseudo-forzati, che sembrano essere esecutivi ma sono in realtà fittizi o simulati.

Or. en

Emendamento 179
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Migliorare le possibilità degli amministratori delle procedure di insolvenza di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono già accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, istituiti in parte dal diritto	(13) Migliorare le possibilità degli amministratori delle procedure di insolvenza di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono già accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, istituiti in parte dal diritto

dell'Unione e interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) o il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS). ***Spesso l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare importanti beni che rientrano o dovrebbero rientrare nel perimetro della massa fallimentare. In particolare***, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati ***all'estero***.	dell'Unione e interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) o il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS). Gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano ***spesso*** difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati ***in altri Stati membri, che possono, ad esempio, avere requisiti e condizioni di accreditamento più rigorosi per l'accesso alla professione di amministratore delle procedure di insolvenza o requisiti più rigorosi relativi all'accesso ai dati personali***.
	Or. nl

Emendamento 180
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È pertanto necessario stabilire disposizioni volte a garantire che gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di una procedura di insolvenza, possano avere accesso***, direttamente o indirettamente,*** alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico.	(14) È pertanto necessario stabilire disposizioni volte a garantire che gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di una procedura di insolvenza, possano avere accesso ***indiretto*** alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico***, ad esempio attraverso gli organi giurisdizionali nazionali o sotto la stretta supervisione di un giudice delegato***.
	Or. nl

Emendamento 181
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Un rapido accesso ***diretto*** ai registri centralizzati dei conti bancari o ai sistemi di reperimento dei dati è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano l'accesso ***diretto*** alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari o nei sistemi di reperimento dei dati agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati degli Stati membri. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche agli organi giurisdizionali designati ***in modo immediato e non filtrato***.	(15) Un rapido accesso ai registri centralizzati dei conti bancari o ai sistemi di reperimento dei dati è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano l'accesso alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari o nei sistemi di reperimento dei dati agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati degli Stati membri. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche agli organi giurisdizionali designati.

Or. nl

Emendamento 182
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito solo agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari solo	(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito solo agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari solo

indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche.	indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche. ***Fatta salva la tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali disciplinati da diritti di proprietà intellettuale, i debitori sono tenuti a divulgare, in modo tempestivo ed efficace, tutte le informazioni e i documenti pertinenti per consentire ai creditori di esercitare un controllo adeguato e informato sugli affari del debitore prima e durante la procedura di insolvenza.***
	Or. en

Emendamento 183
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari ***dovrebbe*** essere consentito solo agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari solo indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche.	(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari ***deve*** essere consentito solo agli organi giurisdizionali competenti in materia di insolvenza designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari solo indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali ***o ai giudici delegati*** designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche.
	Or. nl

Emendamento 184
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La direttiva (UE) YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio[34] [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849] prevede che i meccanismi centralizzati automatici siano interconnessi attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali nazionali designati che sono competenti in materia di insolvenza dovrebbero poter accedere ***direttamente*** ai registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri ***e consultarli*** attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari istituito a norma della direttiva (UE) YYYY/XX [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849].	(17) La direttiva (UE) YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio[34] [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849] prevede che i meccanismi centralizzati automatici siano interconnessi attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali nazionali designati che sono competenti in materia di insolvenza dovrebbero poter accedere ai registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso il punto di accesso unico dei registri dei conti bancari istituito a norma della direttiva (UE) YYYY/XX [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849]***; è importante, in tale contesto, che un organo giurisdizionale o un giudice delegato controlli attentamente che siano consultate solo le informazioni necessarie per identificare e recuperare i beni;***
[34] GU:	[34] GU:

Or. nl

Emendamento 185
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in uno Stato membro dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri delle attività anche quando tali registri sono situati in uno Stato membro diverso. ***Pertanto*** le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali.	(20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in uno Stato membro dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri delle attività anche quando tali registri sono situati in uno Stato membro diverso. ***Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, tale accesso è limitato alle informazioni necessarie e proporzionate allo scopo di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore nell'ambito di una procedura di insolvenza in corso.*** Le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali. ***Pertanto l'accesso non può essere negato unicamente sulla base del fatto che il richiedente sia un amministratore delle procedure di insolvenza straniero.***

Or. en

Emendamento 186
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori*** delle procedure di insolvenza ***nominati in*** uno Stato membro ***dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri delle attività anche quando tali registri sono situati in***	(20) ***L'accesso alla professione di amministratore*** delle procedure di insolvenza ***varia notevolmente da*** uno Stato membro ***all'altro***. ***L'armonizzazione dei criteri di accreditamento non è disciplinata in questa o in altre iniziative legislative a livello europeo.*** Pertanto ***sorgono seri rischi se gli*** amministratori

uno Stato membro diverso. Pertanto ***le condizioni di accesso applicabili agli*** amministratori delle procedure di insolvenza stranieri ***non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli*** amministratori delle procedure di insolvenza ***nazionali***.	delle procedure di insolvenza ***che non hanno ricevuto una formazione speciale, ad esempio in materia di protezione dei dati personali, hanno accesso alle banche dati degli Stati membri in cui gli*** amministratori delle procedure di insolvenza ***hanno ricevuto tale formazione speciale, nonché degli Stati membri con norme rigorose in materia di protezione dei dati personali***.
	Or. nl

Emendamento 187
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Le procedure di insolvenza sono trasparenti. Fatta eccezione per le informazioni riservate o i segreti commerciali per i quali il debitore insolvente detiene diritti di proprietà intellettuale, tutte le informazioni e i documenti importanti per i creditori devono essere divulgati tempestivamente ed efficacemente al fine di esercitare il necessario e utile controllo sugli affari del debitore prima e durante la procedura di insolvenza. La pubblicazione dell'apertura della procedura nei registri ufficiali è fondamentale per assicurare l'uguaglianza dei creditori e per evitare favoritismi, contribuendo a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte. Una volta posto sotto la tutela dell'organo giurisdizionale, il debitore è sotto l'effetto del panopticon giudiziario, dal momento che non è autorizzato a nascondere informazioni o a informare in modo improprio i creditori.
	Or. en

Emendamento 188
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Le autorità nazionali per la protezione dei dati devono monitorare attentamente l'accesso alle banche dati nazionali concesso agli amministratori delle procedure di insolvenza di altri Stati membri.

Or. nl

Emendamento 189
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di una liquidazione per insolvenza, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero consentire il realizzo dei beni dell'impresa attraverso la vendita dell'impresa o di parte di essa in regime di continuità aziendale. In tale contesto la vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe comportare il trasferimento totale o parziale dell'impresa a un acquirente in modo tale che l'impresa (o parte di essa) possa continuare a operare come unità economicamente produttiva. La vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe essere intesa come l'opposto di una vendita dei beni dell'impresa settore per settore (liquidazione per settori).	(21) Nel contesto di una liquidazione per insolvenza, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero consentire il realizzo dei beni dell'impresa attraverso la vendita dell'impresa o di parte di essa in regime di continuità aziendale. In tale contesto la vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe comportare il trasferimento totale o parziale dell'impresa a un acquirente in modo tale che l'impresa (o parte di essa) possa continuare a operare come unità economicamente produttiva***, preservando nel contempo i posti di lavoro nella maggior misura possibile***. La vendita in regime di continuità aziendale dovrebbe essere intesa come l'opposto di una vendita dei beni dell'impresa settore per settore (liquidazione per settori).

Or. en

Emendamento 190
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Oltre alle procedure di prevenzione dell'insolvenza, che possono essere di natura amministrativa o contrattuale (ossia negoziate direttamente dal debitore con i creditori principali o tramite un amministratore delle procedure di insolvenza), le procedure di insolvenza sono procedure a carattere giudiziario. Dato l'impatto significativo sui portatori di interessi (lavoratori, clienti, fornitori, creditori finanziari, Stato, comunità locali), che sono azionisti indiretti dell'attività del debitore, l'apertura e la chiusura delle procedure di insolvenza devono essere di competenza dell'organo giurisdizionale e del debitore e i portatori di interessi devono poter essere ascoltati da un organo giurisdizionale a tempo debito. Una volta aperta la procedura di insolvenza e fino alla sua chiusura, l'intero corso della procedura deve essere di competenza di un magistrato specializzato, come la figura del juge syndic nel diritto rumeno o del juge - commissaire nel diritto francese.

Or. en

Emendamento 191
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21 ter) I crediti derivanti dalla prosecuzione dell'attività del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza sono esenti dai rigori e dai sacrifici della procedura di insolvenza, ma solo nella misura in cui sono pagati integralmente e in maniera puntuale nel periodo precedente il fallimento. In caso contrario, i titolari di tali crediti saranno soggetti agli stessi rigori e sacrifici.

Or. en

Emendamento 192
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 quater) Un fallimento scusabile, qualificato come tale dall'organo giurisdizionale, è il motivo valido per cui può avvenire l'esdebitazione e per il quale al debitore può essere offerto un nuovo inizio, ovviamente in assenza di frode.

Or. en

Emendamento 193
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 quinquies)Prevenzione, riorganizzazione e cessione sono modi per garantire la sopravvivenza dell'impresa, ma non sono fini a se stessi. L'obiettivo deve essere quello di coprire le passività del debitore, anche realizzando i crediti dei creditori e ritenendo responsabili i

colpevoli. La procedura di prevendita dell'attività del debitore, precedentemente negoziata dal debitore con i creditori principali mediante l'amministratore delle procedure di insolvenza e confermata dal giudice dopo l'apertura della procedura di insolvenza (pre-pack), dovrebbe essere soggetta allo stesso scopo.

Or. en

Emendamento 194
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 sexies) In caso di bancarotta fraudolenta, come stabilito dall'organo giurisdizionale, le interdizioni dal diritto di continuare a condurre affari e avviare imprese saranno imposte per periodi abbastanza lunghi da fungere da deterrente ma abbastanza brevi da far sì che le persone sanzionate non restino escluse a tempo indeterminato dalla società e possano essere reintegrate nella società.

Or. en

Emendamento 195
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale	(22) Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale

piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite in liquidazione in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà finanziarie, con l'aiuto di un "commissario", cerchi eventuali acquirenti interessati e prepari la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura di tale procedura. La procedura di pre-pack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione.

piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite in liquidazione in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà finanziarie, con l'aiuto di un "commissario", cerchi eventuali acquirenti interessati e prepari la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura di tale procedura. La procedura di pre-pack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione. ***Tali fasi dovrebbero rispettare i principi dei procedimenti giudiziari applicabili in ciascuno Stato membro e garantire la tutela dei diritti dei creditori.***

Or. en

Emendamento 196
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite in liquidazione in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà finanziarie, con l'aiuto di un "commissario", cerchi eventuali acquirenti interessati e prepari la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale prima dell'apertura formale della procedura di	(22) Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite in liquidazione in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà finanziarie, con l'aiuto di un "commissario", cerchi eventuali acquirenti interessati e prepari la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale prima dell'apertura formale della procedura di

insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura di tale procedura. La procedura di pre-pack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione.	insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura di tale procedura. La procedura di pre-pack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione. ***Al fine di garantire la preparazione di un processo di vendita equo, il commissario dovrebbe essere indipendente dal debitore e dai creditori.***
	Or. en

Emendamento 197
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario ***nominato nella fase di preparazione possa proporre*** la miglior offerta ricevuta durante ***il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso,*** la liquidazione per settori ***non*** recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto ***per l'***impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. ***Il*** commissario ***dovrebbe solo ragionevolmente concludere che*** il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato ***che si potrebbe ottenere mediante*** una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta	(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario ***presenti all'organo giurisdizionale o all'autorità competente, ai fini dell'autorizzazione,*** la miglior offerta ricevuta durante ***la fase di preparazione. Dovrebbe essere possibile imporre al commissario di valutare e indicare se*** la liquidazione per settori recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto ***attraverso la vendita dell'***impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. ***Qualsiasi conclusione del*** commissario ***secondo cui*** il prezzo di vendita ***corrente*** non è significativamente inferiore al ricavato ***di*** una liquidazione per settori ***dovrebbe essere debitamente giustificata***. ***Il diritto***

esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

nazionale può imporre al commissario di tenere conto di elementi diversi dal prezzo, tra cui l'interesse pubblico o la garanzia della redditività di un'impresa. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Or. en

Emendamento 198
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario nominato nella fase di preparazione possa proporre la miglior offerta ricevuta durante il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso, la liquidazione per settori non recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto per l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. Il commissario dovrebbe	(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario nominato nella fase di preparazione possa proporre la miglior offerta ricevuta durante il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso, la liquidazione per settori non recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto per l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. Il commissario dovrebbe

solo ragionevolmente concludere che il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato che si potrebbe ottenere mediante una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.	solo ragionevolmente concludere che il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato che si potrebbe ottenere mediante una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, ***è opportuno richiedere una valutazione e*** il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Or. en

Emendamento 199
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario nominato nella fase di preparazione possa proporre la miglior offerta ricevuta durante il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso, la liquidazione per settori non recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto per l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario	(24) La procedura di pre-pack dovrebbe garantire che il commissario nominato nella fase di preparazione possa proporre la miglior offerta ricevuta durante il processo di vendita per l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale solo se dichiara che, a suo avviso, la liquidazione per settori non recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto per l'impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione per settori, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continua a generare reddito. Pertanto la dichiarazione del commissario

non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. Il commissario dovrebbe solo ragionevolmente concludere che il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato che si potrebbe ottenere mediante una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa ***la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori***.

non dovrebbe richiedere una valutazione in ogni singolo caso. Il commissario dovrebbe solo ragionevolmente concludere che il prezzo di vendita non è significativamente inferiore al ricavato che si potrebbe ottenere mediante una liquidazione per settori. Tuttavia, qualora l'unica offerta esistente sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, è opportuno che il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza siano tenuti a effettuare un esame più approfondito. In tale situazione, il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe respingere l'offerta se non soddisfa ***gli obiettivi del diritto in materia di insolvenza***.

Or. en

Emendamento 200
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di garantire che l'impresa sia venduta al miglior valore di mercato durante la procedura di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire elevati standard di competitività, trasparenza ed equità del processo di vendita condotto nella fase di preparazione***, *oppure prevedere che*** l'organo giurisdizionale ***indica*** una breve asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione della procedura.	(25) Al fine di garantire che l'impresa sia venduta al miglior valore di mercato durante la procedura di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire elevati standard di competitività, trasparenza ed equità del processo di vendita condotto nella fase di preparazione**.** L'organo giurisdizionale ***dovrebbe poter indire*** una breve asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione della procedura ***se vi sono sospetti credibili di abuso nella fase preparatoria***.

Or. en

Emendamento 201

Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Tutti i creditori che vantano crediti nei confronti del debitore insolvente devono partecipare alla procedura di insolvenza per essere inclusi nella nozione di "realizzazione dei crediti nei confronti del debitore", che è lo scopo della procedura di insolvenza. Sono esonerati da tale obbligo i lavoratori e i titolari di crediti derivanti dalla prosecuzione della procedura: i loro crediti saranno pagati conformemente ai documenti da cui derivano. In caso contrario, anche questi creditori saranno iscritti nelle tabelle dei crediti, ma solo su loro richiesta.

Or. en

Emendamento 202
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Se uno Stato membro sceglie di imporre standard elevati*** nella fase di preparazione, il commissario (che dovrà essere successivamente nominato amministratore delle procedure di insolvenza nella fase di liquidazione) dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato	(26) Nella fase di preparazione, il commissario (che dovrà essere successivamente nominato amministratore delle procedure di insolvenza nella fase di liquidazione) dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato membro interessato, il che comprende l'invito a parti

membro interessato, il che comprende l'invito a parti potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.

potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.

Or. en

Emendamento 203
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Se ***uno Stato membro sceglie di prevedere che*** l'organo giurisdizionale ***indica*** un'asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione, l'offerta selezionata dal commissario durante la fase di preparazione dovrebbe essere utilizzata come offerta iniziale ("prima offerta" o "stalking horse") durante l'asta. Il debitore dovrebbe essere in grado di offrire incentivi al "primo offerente" accettando di farsi carico, in particolare, del rimborso delle spese o delle penali per mancata finalizzazione nel caso in cui all'asta pubblica venga selezionata un'offerta migliore. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tali incentivi concessi dai debitori ai "primi offerenti" durante la fase di preparazione siano commisurati e non dissuadano altri offerenti potenzialmente interessati dal partecipare all'asta pubblica nella fase di liquidazione.	(27) Se l'organo giurisdizionale ***decide di indire*** un'asta pubblica dopo l'apertura della fase di liquidazione, l'offerta selezionata dal commissario durante la fase di preparazione dovrebbe essere utilizzata come offerta iniziale ("prima offerta" o "stalking horse") durante l'asta. Il debitore dovrebbe essere in grado di offrire incentivi al "primo offerente" accettando di farsi carico, in particolare, del rimborso delle spese o delle penali per mancata finalizzazione nel caso in cui all'asta pubblica venga selezionata un'offerta migliore. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tali incentivi concessi dai debitori ai "primi offerenti" durante la fase di preparazione siano commisurati e non dissuadano altri offerenti potenzialmente interessati dal partecipare all'asta pubblica nella fase di liquidazione.

Or. en

Emendamento 204

Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Si tratta di un'acquisizione forzata del contratto e viola la libertà contrattuale.

Emendamento 205
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, ***anche senza il consenso*** della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non ***costituisce un'ipotesi ragionevole***, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, ***l'organo giurisdizionale*** può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. ***L'organo giurisdizionale*** non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.	(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, ***previa consultazione*** della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non ***è consentita***, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto ***o quando vincola i lavoratori a un partner contrattuale che non hanno scelto***. Analogamente, ***l'amministratore delle procedure di insolvenza*** può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. ***L'amministratore delle procedure di insolvenza*** non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.

Or. en

Emendamento 206
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.	(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi ***ai lavoratori o*** alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.

Or. en

Emendamento 207
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La possibilità di far valere i diritti di prelazione nel corso del processo di vendita comporterebbe una distorsione della concorrenza nelle procedure di pre-pack. I potenziali offerenti potrebbero astenersi dal presentare offerte a causa di diritti che escluderebbero le loro offerte a discrezione del titolare, indipendentemente dal tempo e dalle risorse investiti e dal valore economico dell'offerta. Al fine di garantire che l'offerta vincente rifletta il miglior prezzo disponibile sul mercato, i diritti di prelazione non dovrebbero essere concessi agli offerenti, né dovrebbero essere fatti valere nel corso del processo di presentazione delle offerte. I titolari di diritti di prelazione concessi prima dell'avvio della procedura di pre-pack, invece di avvalersi della loro opzione, dovrebbero essere invitati a partecipare all'offerta.	(29) La possibilità di far valere i diritti di prelazione nel corso del processo di vendita comporterebbe una distorsione della concorrenza nelle procedure di pre-pack***. Tale considerazione non può impedire a uno Stato membro di riservare un diritto di prelazione a un'impresa che partecipa per un interesse strategico essenziale***. I potenziali offerenti potrebbero astenersi dal presentare offerte a causa di diritti che escluderebbero le loro offerte a discrezione del titolare, indipendentemente dal tempo e dalle risorse investiti e dal valore economico dell'offerta. Al fine di garantire che l'offerta vincente rifletta il miglior prezzo disponibile sul mercato, i diritti di prelazione non dovrebbero essere concessi agli offerenti, né dovrebbero essere fatti valere nel corso del processo di presentazione delle offerte. I titolari di diritti di prelazione concessi prima dell'avvio della procedura di pre-pack, invece di avvalersi della loro opzione, dovrebbero essere invitati a partecipare all'offerta.

Or. en

Emendamento 208
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione	(30) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione

delle offerte nella procedura di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding")***. Le offerte sotto forma di estinzione del credito non dovrebbero tuttavia essere usate in modo da offrire ai creditori garantiti un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte, ad esempio quando l'importo*** del credito garantito nei confronti dei beni del debitore ***è superiore al valore di mercato dell'impresa***.	delle offerte nella procedura di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding")***, entro e non oltre il limite del 20% dell'importo*** del credito garantito nei confronti dei beni del debitore.

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva consente all'offerente di portare in compensazione del prezzo offerto propri crediti garantiti nei confronti del debitore, vietando tale pratica quando in questo modo si ottenga un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte. Nell'articolato si consente la compensazione a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa. Appare preferibile precisare il valore compensabile di eventuali crediti garantiti dell'offerente nella misura del 20%.

Emendamento 209
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione delle offerte nella procedura di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding"). Le offerte sotto forma di estinzione del credito non dovrebbero tuttavia essere usate in modo da offrire ai creditori garantiti un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte, ad	(30) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione delle offerte nella procedura di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding"). ***Gli Stati membri non dovrebbero vietare questa possibilità ai lavoratori, in quanto creditori.*** Le offerte sotto forma di estinzione del credito non dovrebbero tuttavia essere usate in modo

esempio quando l'importo del credito garantito nei confronti dei beni del debitore è superiore al valore di mercato dell'impresa.	da offrire ai creditori garantiti un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte, ad esempio quando l'importo del credito garantito nei confronti dei beni del debitore è superiore al valore di mercato dell'impresa.

Or. en

Emendamento 210
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di un soggetto giuridico e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se un soggetto giuridico è prossimo all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza da parte degli amministratori può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire a chi dovrebbero applicarsi gli obblighi degli amministratori tenendo conto del fatto che la nozione di "amministratore" dovrebbe essere interpretata in senso lato, in modo da includere tutte le persone incaricate di adottare o che di fatto adottano decisioni fondamentali in relazione alla gestione di un soggetto giuridico.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Paesi come i Paesi Bassi e la Svezia non hanno l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e hanno i più alti tassi di recupero dei beni in tutta l'Unione europea. Non esiste alcun nesso di causalità tra l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e il tasso di recupero dei beni. Inoltre, durante la consultazione dei portatori di interessi, agli esperti non è stato chiesto di esprimere il loro parere sull'introduzione di tale obbligo.

Emendamento 211
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di un soggetto giuridico e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se un soggetto giuridico è prossimo all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire a chi dovrebbero applicarsi gli obblighi degli amministratori tenendo conto del fatto che la nozione di "amministratore" dovrebbe essere interpretata in senso lato, in modo da includere tutte le persone incaricate di adottare o che di fatto adottano decisioni fondamentali in relazione alla gestione di un soggetto giuridico.	(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di un soggetto giuridico e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se un soggetto giuridico è prossimo all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine***, tenendo conto della complessità dell'attività e delle risorse disponibili, con disposizioni specifiche per le microimprese e le PMI al fine di evitare oneri eccessivi***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire a chi dovrebbero applicarsi gli obblighi degli amministratori tenendo conto del fatto che la nozione di "amministratore" dovrebbe essere interpretata in senso lato, in modo da includere tutte le persone incaricate di adottare o che di fatto adottano decisioni fondamentali in relazione alla gestione di un soggetto giuridico.

Or. ro

Emendamento 212
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) ***Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano nel loro interesse personale ritardando, nonostante i segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza,*** gli Stati membri ***dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli*** amministratori ***civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per i danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero del soggetto giuridico rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.***	(33) Gli Stati membri ***in cui non vi è alcun obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza possono adottare altre misure equivalenti, come la responsabilità personale degli*** amministratori.

Or. nl

Emendamento 213
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano nel loro interesse personale ritardando, nonostante i	(33) Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano nel loro interesse personale ritardando, nonostante i

segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli amministratori civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per i danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero del soggetto giuridico rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.	segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli amministratori civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per i danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero del soggetto giuridico rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. ***Tuttavia, in alcuni casi i segni di insolvenza possono essere circostanziali e dovrebbe essere offerta la possibilità ad amministratori temporanei e qualificati di esaminare misure di ristrutturazione che possano ragionevolmente portare allo stesso risultato per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a prevedere una deroga all'obbligo di avviare procedure di insolvenza, garantendo nel contempo che i diritti dei creditori siano ugualmente tutelati.***

Or. en

Emendamento 214
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Le microimprese assumono spesso la forma di imprese individuali o di piccole società di persone i cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata e	***soppresso***

sono quindi esposti alla responsabilità illimitata per i debiti commerciali. Nei casi in cui le microimprese operano come soggetti a responsabilità limitata, la protezione della responsabilità limitata è generalmente illusoria per i loro proprietari, in quanto spesso ci si aspetta che garantiscano i debiti commerciali delle microimprese costituendo i loro beni personali come garanzia reale. Inoltre, dipendendo fortemente dai pagamenti dei clienti, le microimprese si trovano spesso ad affrontare problemi di liquidità e rischi di inadempimento più elevati derivanti dalla perdita di un partner commerciale importante o dai ritardi di pagamento da parte dei loro clienti. Esse devono anche far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza possono essere esposte all'insolvenza con maggiore frequenza rispetto alle imprese più grandi.

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 215
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Le microimprese assumono spesso la forma di imprese individuali o di piccole società di persone i cui fondatori,	***soppresso***

proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata e sono quindi esposti alla responsabilità illimitata per i debiti commerciali. Nei casi in cui le microimprese operano come soggetti a responsabilità limitata, la protezione della responsabilità limitata è generalmente illusoria per i loro proprietari, in quanto spesso ci si aspetta che garantiscano i debiti commerciali delle microimprese costituendo i loro beni personali come garanzia reale. Inoltre, dipendendo fortemente dai pagamenti dei clienti, le microimprese si trovano spesso ad affrontare problemi di liquidità e rischi di inadempimento più elevati derivanti dalla perdita di un partner commerciale importante o dai ritardi di pagamento da parte dei loro clienti. Esse devono anche far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza possono essere esposte all'insolvenza con maggiore frequenza rispetto alle imprese più grandi.

Or. en

Emendamento 216
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Nel contesto di tutte le procedure di insolvenza e ristrutturazione, compresi gli accordi pre-pack, che coinvolgono sia le piccole e medie imprese (PMI) che le imprese di tutte le dimensioni, tali procedure sono consentite solo se accompagnate da garanzie che

	assicurino la tutela dei lavoratori e dei piccoli portatori di interessi. La procedura comprende misure volte a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori, dei consumatori, della clientela e delle PMI creditrici o partner contrattuali del debitore.

Or. en

Emendamento 217
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 218
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto	(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le ***PMI e, in particolare,*** le microimprese insolventi in modo adeguato

delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere ***in particolare*** la necessità di ***procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli*** Stati membri ***dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese***.	e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere la ***loro*** necessità di ***misure di sostegno supplementari in caso di insolvenza. Si invita pertanto la Commissione a fornire orientamenti adeguati agli*** Stati membri ***sulla base delle migliori pratiche nazionali e degli scambi con i rappresentanti delle PMI***.

Or. en

Emendamento 220
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non	(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. ***Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare meccanismi alternativi di ristrutturazione preventiva, quali la mediazione e la conciliazione, prima di ricorrere alle procedure di insolvenza.*** Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di

sono microimprese.	liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.

Or. ro

Emendamento 221
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) che non hanno ragionevoli prospettive di salvataggio siano soggette a procedure di liquidazione semplificate. L'elaborazione e l'attuazione di tali procedure sono lasciate alla discrezione degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà.

Or. en

Emendamento 222
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno garantire che lo svolgimento e la sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate possano essere affidati dagli Stati membri a un'autorità competente che sia un organo giurisdizionale o amministrativo.	***soppresso***

La scelta dipenderebbe, tra l'altro, dagli ordinamenti amministrativi e giuridici degli Stati membri, dalle capacità degli organi giurisdizionali e dalla necessità di garantire l'efficienza in termini di costi e la rapidità delle procedure.

Or. en

Emendamento 223
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno garantire che lo svolgimento e la sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate possano essere affidati dagli Stati membri a un'autorità competente che sia un organo giurisdizionale o amministrativo. La scelta dipenderebbe, tra l'altro, dagli ordinamenti amministrativi e giuridici degli Stati membri, dalle capacità degli organi giurisdizionali e dalla necessità di garantire l'efficienza in termini di costi e la rapidità delle procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 224
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La verifica della cessazione dei pagamenti e la verifica del bilancio sono le due consuete condizioni negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. La	***soppresso***

verifica del bilancio può tuttavia essere impraticabile per le microimprese debitrici, in particolare quando il debitore è un imprenditore individuale, a causa della possibile mancanza di una registrazione adeguata e di una chiara distinzione tra attività e passività personali e attività e passività aziendali. Pertanto l'incapacità di pagare i debiti a scadenza dovrebbe costituire il criterio per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali tale criterio è soddisfatto, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 225
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La verifica della cessazione dei pagamenti e la verifica del bilancio sono le due consuete condizioni negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. La verifica del bilancio può tuttavia essere impraticabile per le microimprese debitrici, in particolare quando il debitore è un imprenditore individuale, a causa della possibile mancanza di una registrazione adeguata e di una chiara distinzione tra attività e passività personali e attività e passività aziendali.	***soppresso***

Pertanto l'incapacità di pagare i debiti a scadenza dovrebbe costituire il criterio per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali tale criterio è soddisfatto, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.	

Or. en

Emendamento 226
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La verifica della cessazione dei pagamenti e la verifica del bilancio sono le due consuete condizioni negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. La verifica del bilancio può tuttavia essere impraticabile per le microimprese debitrici, in particolare quando il debitore è un imprenditore individuale, a causa della possibile mancanza di una registrazione adeguata e di una chiara distinzione tra attività e passività personali e attività e passività aziendali. Pertanto l'incapacità di pagare i debiti a scadenza dovrebbe costituire il criterio per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in base alle quali tale criterio è soddisfatto, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 227
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 228
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le	***soppresso***

microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.	

Or. en

Emendamento 229
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati	***soppresso***

mezzi elettronici.

Or. en

Emendamento 230
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 231
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero	***soppresso***

essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.

Or. en

Emendamento 232
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Jana Toom

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.	(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. ***A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero introdurre una soglia massima per la retribuzione degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati nelle procedure di liquidazione semplificate.*** È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.

Or. en

Emendamento 234
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in	***soppresso***

modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.

Or. nl

Motivazione

Una situazione in cui un organo giurisdizionale deve basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dal debitore stesso quando una microimpresa viene liquidata agevola gli abusi.

Emendamento 235
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 236
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Jana Toom

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto*** il debitore dovrebbe mantenere il controllo	(40) Il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua

dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. ***Al tempo stesso,*** per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.

situazione finanziaria e commerciale.

Or. en

Emendamento 238
Jana Toom

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) La nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza può non essere necessaria nelle procedure di liquidazione semplificate di talune microimprese con operazioni commerciali semplici e massa fallimentare. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile per il debitore o i creditori chiedere che non venga nominato un amministratore delle procedure di insolvenza. L'organo giurisdizionale dovrebbe accogliere la richiesta se vi è un basso rischio di frode e abuso.

Or. en

Emendamento 239
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*

(41) Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 240
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 241

Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 242
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 243
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare	***soppresso***

inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.

Or. en

Emendamento 245
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Nel contesto delle procedure di liquidazione semplificate, le azioni revocatorie dovrebbero essere esercitate solo da un creditore o, se nominato, dall'amministratore delle procedure di insolvenza. Nell'adottare la decisione di convertire una procedura di liquidazione semplificata in una procedura di insolvenza ordinaria ai fini dello svolgimento della procedura revocatoria, l'autorità competente dovrebbe ponderare varie considerazioni, tra cui il costo previsto, la durata e la complessità della procedura revocatoria, la probabilità di recupero effettivo dei beni e i benefici attesi per tutti i creditori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 246

Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Nel contesto delle procedure di liquidazione semplificate, le azioni revocatorie dovrebbero essere esercitate solo da un creditore o, se nominato, dall'amministratore delle procedure di insolvenza. Nell'adottare la decisione di convertire una procedura di liquidazione semplificata in una procedura di insolvenza ordinaria ai fini dello svolgimento della procedura revocatoria, l'autorità competente dovrebbe ponderare varie considerazioni, tra cui il costo previsto, la durata e la complessità della procedura revocatoria, la probabilità di recupero effettivo dei beni e i benefici attesi per tutti i creditori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Tutti i creditori che vantano crediti nei confronti del debitore insolvente devono partecipare alla procedura di insolvenza per essere inclusi nella nozione di "realizzazione dei crediti nei confronti del debitore", che è lo scopo della procedura di insolvenza. Sono esonerati da tale obbligo i lavoratori e i titolari di crediti derivanti dalla prosecuzione della procedura: i loro crediti saranno pagati conformemente ai documenti da cui derivano. In caso contrario, anche questi creditori saranno

iscritti nelle tabelle dei crediti, ma solo su loro richiesta. I creditori hanno interessi individuali e conflittuali. Saranno quindi in concorrenza per massimizzare le rispettive possibilità di recuperare i loro crediti nei confronti del debitore nel modo più completo possibile. A tal fine, ricorreranno a controversie e reclami, compresi quelli reciproci, motivo per cui è necessario istituire un arbitrato attento e obiettivo tra creditori con posizioni distinte nell'ordine gerarchico e interessi divergenti. Tale arbitrato deve essere esercitato dal giudice specializzato che esercita il controllo giurisdizionale della procedura e che può avvalersi della mediazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella causa.

Or. en

Emendamento 248
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 ter) L'indipendenza dei membri del comitato dei creditori e il divieto dei conflitti di interesse che potrebbero verificarsi rivestono un'importanza fondamentale. Gli affiliati, gli azionisti o gli (ex) dirigenti del debitore non dovrebbero essere autorizzati a far parte del comitato dei creditori.

Or. en

Emendamento 249
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beni della massa fallimentare nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate possano essere realizzati mediante asta giudiziaria pubblica online, se l'autorità competente ritiene che questo mezzo di realizzo dei beni sia adeguato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel loro territorio siano mantenuti a tal fine uno o più sistemi d'asta elettronica. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare le molteplici piattaforme esistenti in alcuni Stati membri per le aste giudiziarie online di tipologie specifiche di beni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 250
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beni della massa fallimentare nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate possano essere realizzati mediante asta giudiziaria pubblica online, se l'autorità competente ritiene che questo mezzo di realizzo dei beni sia adeguato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel loro territorio siano mantenuti a tal fine uno o più sistemi d'asta elettronica. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare le molteplici piattaforme esistenti in alcuni Stati membri per le aste giudiziarie online di tipologie specifiche di beni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 251
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Aprire una procedura di insolvenza significa porre il debitore sotto la tutela dell'organo giurisdizionale, il che comporta principalmente: i) l'interruzione di qualsiasi procedura di esecuzione individuale nei confronti del debitore, ii) il congelamento del valore del credito al suo importo nominale alla data di apertura del procedura, iii) la prosecuzione dei contratti in corso essenziali per garantire la sopravvivenza dell'attività del debitore.

Or. en

Emendamento 252
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) I sistemi d'asta utilizzati per il realizzo dei beni dei debitori nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate dovrebbero essere interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale alle procedure d'asta giudiziaria online condotte nel sistema o nei sistemi nazionali, fornire una funzione di ricerca per gli utenti e guidarli alle pertinenti piattaforme nazionali online se intendono	***soppresso***

partecipare all'offerta. Nel determinare le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione mediante atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe, conformemente al suo "approccio a due pilastri"[37], presentare i risultati dell'analisi delle soluzioni esistenti da essa già fornite con il relativo potenziale di riutilizzo o effettuare un'analisi di mercato per trovare potenziali soluzioni commerciali standardizzate da utilizzare tali e quali o con lievi adattamenti.

[37] Per quanto riguarda le soluzioni digitali, l'approccio a due pilastri consiste nel riutilizzare le soluzioni esistenti, compresi gli elementi costitutivi aziendali, prima di prendere in considerazione soluzioni di mercato preconfezionate. Lo sviluppo personalizzato è l'ultima opzione. Cfr. la strategia digitale della Commissione europea, Commissione digitale di prossima generazione, C(2022) 4388 final, pag. 13.

Or. en

Emendamento 253
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) I sistemi d'asta utilizzati per il realizzo dei beni dei debitori nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate dovrebbero essere interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale alle procedure d'asta giudiziaria online condotte nel sistema o nei sistemi	***soppresso***

nazionali, fornire una funzione di ricerca per gli utenti e guidarli alle pertinenti piattaforme nazionali online se intendono partecipare all'offerta. Nel determinare le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione mediante atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe, conformemente al suo "approccio a due pilastri"[37], presentare i risultati dell'analisi delle soluzioni esistenti da essa già fornite con il relativo potenziale di riutilizzo o effettuare un'analisi di mercato per trovare potenziali soluzioni commerciali standardizzate da utilizzare tali e quali o con lievi adattamenti.

[37] Per quanto riguarda le soluzioni digitali, l'approccio a due pilastri consiste nel riutilizzare le soluzioni esistenti, compresi gli elementi costitutivi aziendali, prima di prendere in considerazione soluzioni di mercato preconfezionate. Lo sviluppo personalizzato è l'ultima opzione. Cfr. la strategia digitale della Commissione europea, Commissione digitale di prossima generazione, C(2022) 4388 final, pag. 13.

Or. en

Emendamento 254
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Qualora il debitore insolvente sia una microimpresa a responsabilità illimitata, le persone fisiche che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore non dovrebbero essere personalmente responsabili dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione della massa fallimentare del	***soppresso***

debitore. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti della microimpresa oggetto di una procedura di liquidazione semplificata siano liberati integralmente dai propri debiti. Ai fini della concessione di tale esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero applicare, mutatis mutandis, il titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 255
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Qualora il debitore insolvente sia una microimpresa a responsabilità illimitata, le persone fisiche che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore non dovrebbero essere personalmente responsabili dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione della massa fallimentare del debitore. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei	***soppresso***

debiti della microimpresa oggetto di una procedura di liquidazione semplificata siano liberati integralmente dai propri debiti. Ai fini della concessione di tale esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero applicare, mutatis mutandis, il titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.

Or. en

Emendamento 256
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Qualora il debitore insolvente sia una microimpresa a responsabilità illimitata, le persone fisiche che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore non dovrebbero essere personalmente responsabili dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione della massa fallimentare del debitore. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti della microimpresa oggetto di una procedura di liquidazione semplificata siano liberati integralmente dai propri debiti. Ai fini della concessione di tale esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero applicare, mutatis mutandis, il titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea. In caso di disaccordo con la composizione, i creditori possono anche istituire un nuovo comitato dei creditori.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on

creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 258
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea. In caso di disaccordo con la composizione, i creditori possono anche istituire un nuovo comitato dei creditori.	(47) È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore ***da un lato*** e quelli dei creditori ***e dei lavoratori dall'altro*** nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori ***e dei lavoratori*** nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori ***e i lavoratori*** sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea. In caso di disaccordo con la composizione, i creditori possono anche istituire un nuovo comitato dei creditori.

Or. en

Emendamento 259
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) La gestione degli affari e la condotta del debitore insolvente saranno sotto il controllo dei creditori e sotto la supervisione dell'amministratore delle procedure di insolvenza. Di fondamentale importanza sono l'indipendenza dell'amministratore delle procedure di insolvenza e il divieto di qualsiasi conflitto di interessi in cui possa trovarsi. Sono vietate le nomine concomitanti come amministratore delle procedure di insolvenza aperte nei confronti di imprese reciprocamente debitrici e creditrici. Il divieto si estende anche alle situazioni in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza possiede più di una controllata, succursale o agenzia e l'amministratore utilizza questa tecnica per aggirare il divieto di conflitto di interessi eludendo la legge.

Or. en

Emendamento 260
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 47 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 ter) Tranne nei casi di frode e azioni continue che rovinano l'attività o i beni del debitore, il controllo degli affari del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza spetta ai

rappresentanti legali del debitore prima dell'apertura della procedura, secondo la norma del "debitore non spossessato", nel significato che la legge modello UNCITRAL conferisce alla norma.

Or. en

Emendamento 261
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 47 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 quater) Dopo l'apertura della procedura di insolvenza, l'attività del debitore sarà gestita in condizioni simili a quelle esistenti quando era un'attività in bonis, in uno scenario di status quo. Ovviamente, si applicheranno tutte le condizioni specifiche delle procedure di insolvenza, dal momento che la trasparenza, il controllo giurisdizionale e la determinazione delle scelte sono essenziali.

Or. en

Emendamento 262
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) I costi di costituzione e funzionamento di un comitato dei creditori dovrebbero essere commisurati al valore generato. L'istituzione del comitato dei creditori non dovrebbe essere giustificata nei casi in cui i relativi costi di costituzione e funzionamento sono	***soppresso***

notevolmente superiori alla rilevanza economica delle decisioni che esso può adottare. Ciò può verificarsi quando vi sono troppo pochi creditori, quando la grande maggioranza dei creditori detiene una quota esigua del credito nei confronti del debitore o quando il recupero previsto dalla massa fallimentare nelle procedure di insolvenza è notevolmente inferiore ai costi di costituzione e funzionamento del comitato dei creditori. Ciò accade in particolare nei casi di insolvenza delle microimprese.

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 263
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa	***soppresso***

rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro.

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 264
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro.	(49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire un'equa rappresentanza dei***

lavoratori in qualità di creditori all'interno del comitato.

Or. en

Emendamento 265
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro.	(49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le funzioni ad esso attribuite. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di decidere se la nomina debba essere effettuata dall'assemblea dei creditori o dall'organo giurisdizionale. Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai creditori il cui credito non è ancora ammesso o ai creditori residenti in un altro Stato membro. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che i lavoratori siano rappresentati all'interno del comitato dei creditori.***

Or. en

Emendamento 266
Gheorghe Piperea

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) Un'azione di recupero è un'azione volta al recupero di determinati beni o valori dell'attività del debitore al fine di massimizzare i beni del debitore (azione di recupero). L'azione si riferisce al periodo sospetto, vale a dire il periodo da due a quattro anni prima dell'apertura della procedura di insolvenza, in cui si può presumere che il debitore abbia, mediante atti giuridici volontari, pregiudicato i creditori attraverso l'esternalizzazione fraudolenta di beni, accordi commerciali rovinosi o operazioni insolite come atti di cessione o donazione, in particolare in relazione ad azionisti rilevanti o parenti.

Or. en

Emendamento 267
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante in relazione ai creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 268
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante ***in relazione ai*** creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.	(50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante ***per i lavoratori, per i quali i ritardi nel pagamento dei salari rappresentano regolarmente una minaccia esistenziale, nonché per i*** creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.

Or. en

Emendamento 269
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) L'equa rappresentanza ***dei creditori*** in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante in relazione ai creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.	(50) L'equa rappresentanza in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante in relazione ***ai lavoratori e*** ai creditori non garantiti che sono microimprese o piccole o medie imprese, che, in caso di insolvenza di un debitore che è una grande impresa, sono a loro volta esposti all'insolvenza (effetto domino) se non ricevono un pagamento tempestivo. Un'adeguata rappresentanza di tali creditori in seno al comitato dei creditori potrebbe garantire che, nel corso della ripartizione del ricavato ottenuto, essi ricevano le loro parti in modo più rapido.

Or. en

Emendamento 270
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Un compito importante del comitato dei creditori dovrebbe essere quello di verificare che le procedure di insolvenza siano condotte in modo da tutelare gli interessi dei creditori. Il ruolo del comitato nel controllo dell'equità e dell'integrità delle procedure può essere svolto in modo efficace solo se il comitato dei creditori e i suoi membri agiscono in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza e rispondono solo ai creditori che lo hanno istituito.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors'

committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 271
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Non vi è alcuna prova del fatto che i comitati dei creditori incidano sul recupero dei crediti e dei beni sani appartenente alla massa. Inoltre i costi associati a tali comitati dei creditori sono a carico della massa, il che è in contrasto con la logica alla base della presente direttiva, che è quella di massimizzare il valore dei beni recuperabili dell'impresa fallita. Inoltre nella pratica è estremamente difficile trovare creditori disposti a far parte dei comitati dei creditori per le insolvenze di piccola e media entità. I comitati dei creditori hanno quindi senso solo in caso di insolvenze molto gravi.

Emendamento 272

Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe***, da un lato,*** essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno ***e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo***. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.	(52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori ***o dei lavoratori***, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.

Or. en

Emendamento 273
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in	(52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in

grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.	grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori ***o che presentano un conflitto di interessi***.

Or. en

Emendamento 274
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors'

committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 275
René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.	(53) I membri del comitato dei creditori mantengono un potere discrezionale nell'organizzazione dei lavori, purché i metodi di lavoro siano legittimi, trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto esigere che il comitato dei creditori stabilisca i metodi di lavoro, specificando le modalità di svolgimento delle riunioni, chi potrebbe partecipare e votare e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei datori di lavoro ***e dei lavoratori*** o la trasparenza nei confronti di altri creditori. I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il diritto di voto a un terzo, a condizione che tale persona sia debitamente autorizzata. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 276
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'organo giurisdizionale abbia il potere di determinare i metodi di lavoro del comitato dei creditori, qualora non siano stabiliti rapidamente. La Commissione dovrebbe stabilire metodi di lavoro standard che facilitino il compito del comitato dei creditori e riducano la necessità di intervento degli organi giurisdizionali in caso di mancanza di metodi di lavoro.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 277
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Al comitato dei creditori dovrebbero essere riconosciuti diritti sufficienti per svolgere le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il comitato dei creditori possa interagire con gli amministratori delle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali, il debitore, i consulenti esterni e i creditori che rappresenta, se necessario, per consentire al comitato di formarsi e di comunicare un parere su questioni di	***soppresso***

interesse diretto e pertinenti per i creditori, e affinché tale parere sia debitamente preso in considerazione nella procedura. Gli Stati membri potrebbero inoltre conferire al comitato dei creditori il potere di prendere decisioni.

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 278
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Non vi è alcuna prova del fatto che i comitati dei creditori incidano sul recupero dei crediti e dei beni sani appartenenti alla massa. Inoltre i costi associati a tali comitati dei creditori sono a carico della massa, il che è in contrasto con la logica alla base della presente direttiva, che è quella di massimizzare il valore dei beni recuperabili dell'impresa fallita. Inoltre nella pratica è estremamente difficile trovare creditori disposti a far parte dei comitati dei creditori per le insolvenze di piccola e media entità. I comitati dei creditori hanno quindi senso solo in caso di insolvenze molto gravi.

Emendamento 279
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.	(57) Per incoraggiare i creditori ***e i lavoratori o i loro rappresentanti*** a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.

Or. en

Emendamento 280
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, in particolare la direttiva 98/59, la direttiva 2001/23, la direttiva 2002/14, la direttiva 2009/38, la direttiva 2016/2341 e la direttiva 2008/94.

Or. en

Emendamento 281
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura della procedura di insolvenza;	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Paesi come i Paesi Bassi e la Svezia non hanno l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e hanno i più alti tassi di recupero dei beni in tutta l'Unione europea. Non esiste alcun nesso di causalità tra l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e il tasso di recupero dei beni. Inoltre, durante la consultazione dei portatori di interessi, agli esperti non è stato chiesto di esprimere il loro parere sull'introduzione di tale obbligo.

Emendamento 282
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese;	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 283
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i comitati dei creditori;	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 285
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) procedure di informazione e consultazione per i lavoratori in caso di apertura di una procedura di insolvenza, di un progetto di trasferimento o di un piano di ristrutturazione o di liquidazione avente un impatto sull'occupazione.

Or. en

Emendamento 286
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le norme minime stabilite nella presente direttiva mirano a far convergere il diritto in materia di insolvenza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi:
	a) massimizzare [la certezza del diritto per quanto riguarda] il valore di un'impresa;
	b) migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza sia in termini di costi che di durata (in particolare per le microimprese);
	c) migliorare la prevedibilità e l'equa distribuzione del valore tra i creditori;
	d) proteggere i lavoratori e preservare i posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 287
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le norme minime stabilite nella presente direttiva mirano a far avvicinare il diritto in materia di insolvenza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi:
	a) massimizzare la certezza del diritto per quanto riguarda il valore di un'impresa;
	b) migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza sia in termini di costi che di durata, in particolare per le PMI;
	c) migliorare la prevedibilità nonché garantire una distribuzione giusta ed qua del valore tra i creditori;
	d) migliorare la tutela dei lavoratori e preservare i posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 288
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati conformemente al diritto dell'Unione e nazionale. Ciò riguarda in particolare l'informazione e la consultazione in merito ai piani di insolvenza o loro elementi che possono incidere sulle condizioni di lavoro, sulla struttura

dell'impresa, sulla probabile evoluzione delle attività, della produzione e delle vendite, su modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, sull'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, sui trasferimenti di produzione, sulle fusioni, sulla riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese o loro parti importanti e sui licenziamenti collettivi.

Or. en

Emendamento 289
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per affrontare in particolare le difficoltà delle PMI e delle microimprese e la loro necessità di ulteriori misure di sostegno in caso di insolvenza e difficoltà finanziarie la Commissione sostiene lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri e fornisce orientamenti su tale base e sulla base di scambi con i rappresentanti delle PMI.

Or. en

Emendamento 290
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) "insolvenza": un'insolvenza ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui la società insolvente ha la

sede legale;

Or. nl

Emendamento 291
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano***, compresa un'omissione,*** che produca un effetto giuridico;	f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano ***attuato consapevolmente e*** che produca un effetto giuridico;

Or. nl

Emendamento 292
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano***, compresa un'omissione,*** che produca un effetto giuridico;	(f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano ***qualificabile come condotta attiva*** che produca un effetto giuridico;

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare un uso distorto della revocatoria, a fronte di comportamenti comunque legittimi e non indicativi di una specifica volontà è preferibile limitare le fattispecie revocabili alle condotte attive

Emendamento 293
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "microimpresa": una microimpresa ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 294
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "microimpresa": ***una microimpresa ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione***;	j) "microimpresa": ***un'impresa o un imprenditore con meno di quattro lavoratori, il cui fatturato totale annuo non supera le 500 000 unità e il cui totale di bilancio non supera le 250 000 unità***;

Or. en

Emendamento 295
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) "microimpresa a responsabilità illimitata": una microimpresa dotata o meno di personalità giuridica distinta i	***soppresso***

cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata;

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 296
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) "comitato dei creditori": organo rappresentativo dei creditori nominato conformemente alla legge applicabile in materia di procedure di insolvenza avente poteri consultivi e altri poteri specificati in tale legge;	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

There is no evidence at all that creditors' committees affect the recovery of debts and healthy assets belonging to an estate. Furthermore, the costs associated with these creditors' committees are charged to the estates, which runs counter to the rationale behind this Directive, which is to maximise the value of the recoverable assets of the failed undertaking. Moreover, in practice it is extremely difficult to find creditors who are prepared to sit on creditors' committees for small and medium-sized insolvencies. Creditors' committees therefore only make sense in the case of very large insolvencies.

Emendamento 297
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "parte strettamente correlata al debitore": ***le persone, comprese le persone giuridiche, che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.***	(q) "parte strettamente correlata al debitore":

Or. it

Motivazione

La definizione di parti strettamente correlate al debitore pare, come formulata, troppo ampia e potrebbe causare difficoltà interpretative ed effetti indesiderati.

Emendamento 298
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il debitore è una persona fisica, le parti strettamente correlate comprendono ***in particolare***:	Se il debitore è una persona fisica, le parti strettamente correlate comprendono ***esclusivamente***:

Or. it

Motivazione

La definizione di parti strettamente correlate al debitore pare troppo ampia e potrebbe causare difficoltà interpretative ed effetti indesiderati.

Emendamento 299
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore***;***	iii) le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore***, come comprovato da certificazioni pubbliche.***

Or. it

Emendamento 300
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le persone che lavorano per il debitore in base a un contratto di lavoro e hanno accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore, o che svolgono in altro modo compiti attraverso i quali hanno accesso a siffatte informazioni, compresi consulenti, contabili o notai;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 301
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a ***iv***) del presente comma è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza ***o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore***.	(v) le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a ***iii***) del presente comma è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza.

Or. it

Emendamento 302
Mario Mantovani

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a ***iv***) del presente comma è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.	***(iv)*** le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a ***iii***) del presente comma è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.

Or. it

Emendamento 303
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il debitore è una persona giuridica, le parti strettamente correlate comprendono ***in particolare***:	Se il debitore è una persona giuridica, le parti strettamente correlate comprendono:

Or. it

Motivazione

La definizione di parti strettamente correlate al debitore pare troppo ampia e potrebbe causare difficoltà interpretative ed effetti indesiderati.

Emendamento 304
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) "contratto per la cessione in uso di beni": contratto in base al quale una parte, il locatore, si impegna a fornire all'altra parte, il locatario, il diritto

temporaneo all'uso di beni in cambio della corresponsione di un canone di locazione, senza che le parti abbiano concordato che la proprietà sarà trasferita dopo un determinato periodo con diritto di uso. Il canone di locazione può essere sotto forma di denaro o di un altro valore.

Or. en

Emendamento 305
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) "notifica": comunicazione attestata su richiesta delle autorità amministrative o giudiziarie che garantisce l'accesso alla dovuta conoscenza del procedimento.

Or. en

Emendamento 306
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q ter) "processi o strumenti": strumenti o risorse utilizzati per garantire a terzi con un interesse legittimo un accesso inequivocabile alle informazioni, al fine di agevolare l'esercizio di un diritto da parte loro.

Or. en

Emendamento 307
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q quater) "creditori interessati": tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di crediti nei confronti del debitore insolvente, compresi i titolari di crediti eventuali, indipendentemente dal fatto che il debitore insolvente li abbia inclusi nella sua domanda di insolvenza.

Or. en

Emendamento 308
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis.
	Diritto nazionale e armonizzazione minima
	1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative che prevedono un livello di tutela della massa dei creditori superiore a quello previsto ai titoli II, IV e VII, purché siano conformi al diritto dell'Unione.
	2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative che facilitano l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni dei conti bancari contenute nei loro registri dei conti bancari, alle informazioni sulla titolarità effettiva e ai registri e alle banche dati nazionali in misura maggiore

rispetto alle norme di cui al titolo III.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti salariali al momento dell'apertura della procedura di insolvenza abbiano la priorità nella distribuzione dei beni in caso di insolvenza. A tale riguardo, essi garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori siano tutelati in materia di crediti salariali per tutta la durata della procedura di insolvenza.

4. I diritti collettivi dei lavoratori, compresi la rappresentanza sindacale e i contratti collettivi, non possono essere annullati o limitati nelle procedure di insolvenza, se non con decisione motivata dell'organo giurisdizionale nel chiaro interesse di preservare l'impresa o i posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 309
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme in base alle quali un atto giuridico che per essere perfezionato deve essere iscritto in un registro pubblico è eccezionalmente considerato perfezionato prima dell'avvenuta iscrizione.

Or. en

Emendamento 310
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché le azioni revocatorie non incidano sulle operazioni non abusive a favore di diritti pensionistici professionali dei lavoratori attuali o precedenti. Tali operazioni, diritti e atti giuridici che li riguardano sono esclusi dal presente titolo.

Or. en

Emendamento 311
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore della massa dei creditori rispetto a quelle previste al capo 2 del presente titolo.	La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore della massa dei creditori rispetto a quelle previste al capo 2 del presente titolo***, purché tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità e non incidano sulle transazioni commerciali oneste effettuate in normali condizioni di mercato***.

Or. ro

Emendamento 312
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni ***offrano una*** tutela ***maggiore*** della massa dei creditori ***rispetto a quelle previste al capo 2 del presente titolo***.	La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni ***garantiscano un livello analogo di*** tutela della massa ***generale*** dei creditori.

Or. it

Motivazione

E' importante garantire che la proposta consenta espressamente agli Stati membri di scegliere di mantenere i loro regimi nazionali esistenti e collaudati, quando li ritengono adeguati agli scopi previsti di tutela dei creditori.

Emendamento 313
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Legge applicabile
	La legge applicabile alle azioni revocatorie ai sensi del presente titolo è la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 314
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) nei tre mesi precedenti la ***presentazione della richiesta*** di apertura della procedura di insolvenza, a condizione che il debitore non fosse in grado di pagare i suoi debiti scaduti; oppure	(a) nei tre mesi precedenti la ***data*** di apertura della procedura di insolvenza, a condizione che il debitore non fosse in grado di pagare i suoi debiti scaduti; oppure

Or. it

Motivazione

La dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale, e non la semplice richiesta di apertura di insolvenza, dovrebbe rappresentare un punto di partenza migliore per due motivi 1) una semplice richiesta potrebbe non essere accettata 2) gli Stati membri hanno obblighi di pubblicità diversi in relazione a tali elementi.

Emendamento 315
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di tre mesi di cui al primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale, e non la semplice richiesta di apertura di insolvenza, dovrebbe rappresentare un punto di partenza migliore per due motivi 1) una semplice richiesta potrebbe non essere accettata 2) gli Stati membri hanno obblighi di pubblicità diversi in relazione a tali elementi.

Emendamento 316
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il creditore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.	b) il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 317
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il creditore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.	b) il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.

Or. nl

Emendamento 318
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il creditore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o ***della presentazione di una richiesta di apertura della*** procedura di insolvenza.	(b) ***il curatore fallimentare dimostra che*** il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o ***che è stata aperta una*** procedura di insolvenza.

Or. it

Motivazione

In caso di credito, la proposta dovrebbe specificare che l'onere della prova della conoscenza da parte dei creditori dovrebbe gravare sul curatore fallimentare. In diverse disposizioni della Proposta è incluso come possibile fattore scatenante del recupero il fatto che il creditore "sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'incapacità del mutuatario di pagare i propri debiti". Ciò potrebbe mettere i creditori in una posizione difficile.

Emendamento 319
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 320
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti giuridici non possano essere dichiarati nulli:	***soppresso***
a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo;	
b) i pagamenti su cambiali o assegni qualora la legge che disciplina le cambiali o gli assegni impedisca al beneficiario di rivendicare i crediti derivanti dalla cambiale o dall'assegno nei confronti di altri debitori della cambiale o dell'assegno	

quali i giranti, il traente o il trattario, nel caso in cui rifiutino il pagamento del debitore;

c) gli atti giuridici che non sono soggetti ad azioni revocatorie a norma della direttiva 98/26/CE e della direttiva 2002/47/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

Or. nl

Motivazione

Qualsiasi atto giuridico deve poter essere dichiarato nullo.

Emendamento 321
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti giuridici non possano essere dichiarati nulli:	In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché ***almeno*** i seguenti atti giuridici non possano essere dichiarati nulli:

Or. it

Motivazione

Un'elencazione esaustiva di tali atti impedisce agli Stati membri di prendere in considerazione determinate specificità del proprio ordinamento giuridico. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere ulteriori esenzioni.

Emendamento 322
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo;	a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo***, in particolare i salari***;

Or. en

Emendamento 323
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori dovuti prima dell'apertura della procedura di insolvenza;

Or. en

Emendamento 324
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) se del caso, in conformità con la normativa nazionale, gli atti giuridici che fungono da soddisfazione o collateralizzazione dei crediti delle autorità di sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 325
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) gli atti giuridici che fungono da soddisfazione o collateralizzazione dei crediti degli enti di sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 326
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente	Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

correlata al debitore.

Or. en

Emendamento 327
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.	Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

Or. nl

Emendamento 328
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato possano essere dichiarati nulli se sono stati perfezionati entro un periodo di un anno	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato possano essere dichiarati nulli se sono stati perfezionati entro un periodo di un anno

prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta.	prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta. ***Il pagamento di un debito di terzi in un rapporto di tre persone non è automaticamente considerato un atto giuridico contro alcuna considerazione o una considerazione manifestamente inadeguata.***

Or. en

Emendamento 329
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Considerando 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato possano essere dichiarati nulli se ***sono stati perfezionati*** entro ***un periodo*** di un anno prima della ***presentazione della richiesta*** di apertura della procedura di insolvenza ***o dopo la presentazione di tale richiesta***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato possano essere dichiarati nulli se ***perfezionate*** entro ***il termine*** di un anno prima della ***data*** di apertura della procedura di insolvenza.

Or. it

Motivazione

La dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale, e non la semplice richiesta di apertura di insolvenza, dovrebbe rappresentare un punto di partenza migliore per due motivi 1) una semplice richiesta potrebbe non essere accettata 2) gli Stati membri hanno obblighi di pubblicità diversi in relazione a tali elementi.

Emendamento 330
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle variazioni retributive, agli indennizzi e ad altri benefici concessi in buona fede a un lavoratore in caso si verifichi una modifica sostanziale degli importi previsti.

Or. en

Emendamento 331
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori ***possano essere*** dichiarati nulli se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori ***siano*** dichiarati nulli se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 332
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***quattro anni prima della presentazione della richiesta*** di apertura della procedura d'insolvenza ***o dopo la presentazione di tale richiesta***;	(a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***diciotto mesi precedenti la data*** di apertura della procedura d'insolvenza;

Or. it

Motivazione

Un periodo di quattro anni precedente la presentazione della domanda sembra troppo lungo. E' importante ridurre l'incertezza giuridica che può avere un impatto negativo anche sul debitore stesso. La dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale, e non la semplice richiesta di apertura di insolvenza, dovrebbe rappresentare un punto di partenza migliore per due motivi 1) una semplice richiesta potrebbe non essere accettata , 2) gli Stati membri hanno obblighi di pubblicità diversi in relazione a tali elementi.

Emendamento 333
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***quattro*** anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta;	a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***due*** anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza o dopo la presentazione di tale richiesta;

Or. nl

Motivazione

Un periodo retroattivo più breve garantisce una maggiore certezza del diritto e richiede meno indagini forensi da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza, dei creditori e degli organi giurisdizionali. Inoltre non vi sono dati che dimostrino che periodi retroattivi più lunghi portino a tassi di recupero dei beni più elevati.

Emendamento 334
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la controparte dell'atto giuridico era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.	b) la controparte dell'atto giuridico era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori ***e non ha agito in buona fede***.

Or. ro

Emendamento 335
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la controparte dell'atto giuridico era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.	(b) la controparte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.

Or. it

Emendamento 336
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la controparte dell'atto giuridico era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.	b) l'altra parte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.

Or. en

Emendamento 337
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la controparte dell'atto giuridico era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un	b) la controparte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei

pregiudizio alla massa dei creditori.	creditori.

Or. nl

Emendamento 338
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	***soppresso***

Or. nl

Emendamento 339
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta***, a meno che l'altra parte non possa dimostrare di aver agito in buona fede e in normali condizioni di mercato***.

Or. ro

Emendamento 340
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	Se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta***, a meno che l'altra parte non possa dimostrare di aver agito in buona fede e in normali condizioni di mercato***.

Or. ro

Emendamento 341
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 342
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo sia tenuta a risarcire integralmente la massa fallimentare interessata per il pregiudizio arrecato ai creditori da tale atto giuridico.	Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico dichiarato nullo sia tenuta a risarcire integralmente la massa fallimentare interessata per il pregiudizio arrecato ai creditori da tale atto giuridico. ***Il risarcimento è limitato al danno che è***

conseguenza immediata e diretta dell'atto giuridico dichiarato nullo.

Or. it

Motivazione

E' importante che sia escluso il danno indiretto.

Emendamento 343
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti dall'atto giuridico che può essere dichiarato nullo nei confronti della controparte sia di ***tre*** anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza.	3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti dall'atto giuridico che può essere dichiarato nullo nei confronti della controparte sia di ***due*** anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza.

Or. nl

Motivazione

Un periodo retroattivo più breve garantisce una maggiore certezza del diritto e richiede meno indagini forensi da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza, dei creditori e degli organi giurisdizionali. Inoltre non vi sono dati che dimostrino che periodi retroattivi più lunghi portino a tassi di recupero dei beni più elevati.

Emendamento 344
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il successore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.	(b) ***il curatore fallimentare dimostra che*** il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

Or. it

Motivazione

Nel casi di terzi, la proposta dovrebbe specificare che l'onere della prova della conoscenza da parte dei creditori dovrebbe incombere sul curatore fallimentare.

Emendamento 345
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il successore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.	b) il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

Or. en

Emendamento 346
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'inefficacia dell'atto giuridico dichiarato nullo non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Or. it

Motivazione

Occorre chiarire che non può esserci alcun effetto automatico nei confronti di un terzo che agisca in buona fede come conseguenza dell'azione revocatoria nei confronti del beneficiario dell'atto giuridico dichiarato nullo. I diritti del terzo che agisca in buona fede devono essere garantiti.

Emendamento 347
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Titolo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Dobbiamo prima attendere che il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) sia introdotto nel quadro della direttiva AMLD6 nel 2029. A quel punto saremo in grado di valutare come funziona nella pratica l'integrazione delle varie banche dati e di risolvere eventuali problemi, prima di introdurre il SIRCB per applicazioni diverse dall'antiriciclaggio, come le procedure di insolvenza, in un secondo momento.

Emendamento 348
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) siano introdotti criteri di accesso più rigorosi per gli amministratori delle procedure di insolvenza degli Stati membri che non dispongono di requisiti di formazione per l'esercizio della professione di amministratore delle procedure di insolvenza o che non ne dispongono in misura adeguata. Tali criteri di accesso più rigorosi sono definiti dai singoli Stati membri.

Or. nl

Emendamento 349
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se uno Stato membro stabilisce che l'amministratore delle procedure di insolvenza non dimostra in modo sufficiente di aver ricevuto un livello adeguato di formazione, l'accesso alle banche dati nazionali può essere negato.

Or. nl

Motivazione

I requisiti di formazione e i criteri di accesso per il ruolo di amministratore delle procedure di insolvenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Se un amministratore delle procedure di insolvenza non soddisfa requisiti di qualità sufficienti, uno Stato membro in cui si applicano norme più rigorose deve essere autorizzato a negare l'accesso e, ad esempio, a nominare un amministratore delle procedure di insolvenza nazionale che agisca per conto dell'amministratore delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro.

Emendamento 350
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido ai registri nazionali delle attività elencati nell'allegato situati nel loro territorio, ove disponibili.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza***, nell'individuare e rintracciare i beni pertinenti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati***, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido ai registri nazionali delle attività elencati nell'allegato situati nel loro territorio, ove disponibili.

Or. en

Emendamento 351
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per quanto riguarda l'accesso ai registri nazionali delle attività elencati nell'allegato, ogni Stato membro provvede affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni di accesso che di fatto o di diritto sono meno favorevoli rispetto a quelle concesse agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Il livello di formazione e i criteri di accreditamento per il ruolo di amministratore delle procedure di insolvenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che non c'è alcuna parità di condizioni e non si può pertanto presumere che ci sia; cfr. articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 352
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:	1. ***Gli Stati membri possono introdurre una procedura di pre-pack nei casi in cui il debitore si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale.*** Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:

Or. en

Emendamento 353

Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la fase di liquidazione, finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa e a ripartire il ricavato tra i creditori.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Le procedure di pre-pack dovrebbero applicarsi soltanto in caso di rilancio di un'impresa; in questo caso, durante una fase distinta che precede l'effettiva insolvenza, i beni sani possono essere separati dai beni che invece non lo sono.

Emendamento 354
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2a. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni relative alla procedura di pre-pack che offrano una tutela maggiore dei diritti dei creditori e delle altre parti coinvolte rispetto a quelle previste dal presente titolo.

Or. it

Motivazione

Nella fase di preparazione, che è innovativa e non ha alcuna connotazione giurisdizionale, la procedura rischia di non risultare adeguatamente strutturata. Si ritiene opportuno lasciare spazio agli Stati Membri di intervenire con disposizioni che possano offrire tutele maggiori.

Emendamento 355

René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni relative alla procedura di pre-pack qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore dei lavoratori o dei loro rappresentanti rispetto a quelle previste al presente titolo.

Or. en

Emendamento 356
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'introduzione di una procedura di pre-pack non comporta restrizioni nell'ambito di azione degli amministratori delle procedure di insolvenza nel contesto di procedure ordinarie di insolvenza, i quali dovrebbero continuare ad essere autorizzati a chiedere la vendita dell'attività.

Or. en

Emendamento 357
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri introducano o mantengano disposizioni relative alla procedura di pre-pack qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore dei lavoratori o dei loro rappresentanti rispetto a quelle previste al presente titolo.

Or. en

Emendamento 358
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati prima della fase di preparazione e durante tutte le fasi successive.

Or. en

Emendamento 359
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Gli Stati membri tutelano i diritti dei lavoratori, compresi i diritti contemplati dai contratti collettivi di lavoro e i diritti pensionistici, tra cui i premi pensionistici dovuti dal datore di lavoro a un ente pensionistico.

Or. en

Emendamento 360
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40] , la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.	***soppresso***

[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Or. it

Motivazione

Se, come previsto dall'art. 20 della proposta "la fase di liquidazione" della procedura di pre-pack, di cui all'art. 19 co. 1, e considerata una procedura di insolvenza, non solo verrebbero meno le garanzie previste per i dipendenti dell'impresa ma il rischio di confusione tra le procedure di pre-pack e insolvenza è elevato, e l'obiettivo della dell'armonizzazione potrebbe risultare frustrato. La fase liquidatoria è una fase esecutiva della fase di preparazione in cui si deve approvare ed eseguire, se ne sussistono le condizioni, la vendita dell'azienda, ma non per questo si può connotare come una procedura di insolvenza.

Emendamento 361
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40], ***la*** fase di liquidazione ***è considerata una*** procedura ***fallimentare o*** di insolvenza ***aperta*** in vista della liquidazione ***dei beni*** del cedente ***sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.***	2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40], ***nella*** fase di liquidazione ***è necessario verificare, in ciascuna situazione, se la procedura di pre-pack e la*** procedura di insolvenza ***in questione siano state effettuate*** in vista della liquidazione ***dell'impresa a seguito dell'insolvenza accertata*** del cedente ***e non in vista della mera riorganizzazione di tale impresa. Inoltre occorre dimostrare che l'obiettivo di tale procedura è:*** ***a) soddisfare il più possibile i crediti di tutti i creditori; nonché*** ***b) consentire il conseguimento della lettera a) attuando la liquidazione mediante il trasferimento dell'impresa o di parte di essa in regime di continuità aziendale, come predisposto nella procedura di pre-pack ed effettuato a seguito della procedura di insolvenza.***
[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).	[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Or. en

Emendamento 362
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40],	2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40],

la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.	la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente***, a condizione che la liquidazione dell'impresa in regime di continuità aziendale soddisfi per quanto possibile i crediti di tutti i creditori e preservi per quanto possibile l'occupazione***.
[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).	[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Or. en

Emendamento 363
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40], la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.	2. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio[40], la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente***, a condizione che tale interpretazione non comporti un onere sproporzionato per il cessionario in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal trasferimento dei beni***.
[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli	[40] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).	Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Or. ro

Emendamento 364
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organo giurisdizionale competente per la procedura di pre-pack ha competenza esclusiva per le questioni relative alla portata e agli effetti della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa nell'ambito della procedura di pre-pack sui debiti e sulle passività di cui all'articolo 28.	L'organo giurisdizionale competente per la procedura di pre-pack ha competenza esclusiva per le questioni relative alla portata e agli effetti della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa nell'ambito della procedura di pre-pack sui debiti e sulle passività di cui all'articolo 28***, garantendo il rispetto dei diritti dei creditori garantiti e dei crediti salariali prioritari***.

Or. ro

Emendamento 365
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.	Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario ***indipendente***. ***Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori o il comitato provvisorio dei creditori partecipino alla nomina del***

commissario e siano ascoltati dall'organo giurisdizionale a tal fine.

Or. en

Emendamento 366
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.	Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario. ***Il commissario è indipendente dal debitore, dagli azionisti del debitore, dai creditori e da qualsiasi altra parte che abbia un interesse giuridico o economico nel debitore o nella sua attività.***

Or. en

Emendamento 367
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.	Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del debitore ***o dei creditori***, l'organo giurisdizionale ***che ha dichiarato lo stato di insolvenza del debitore apra una procedura di pre-pack e*** nomini un commissario.

Or. it

Motivazione

La proposta dovrebbe includere la possibilità che i creditori prendano l'iniziativa di avviare una procedura di pre-pack, soprattutto nelle situazioni in cui il debitore non sia interessato a

trasferire la propria attività a terzi

Emendamento 368
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La nomina del commissario dà inizio alla fase di preparazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 369
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) possa ricorrere, se del caso, a una valutazione indipendente per soddisfare i requisiti connessi al raggiungimento del valore di mercato;

Or. en

Emendamento 370
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) acquisisca preliminarmente, ove lo ritenga necessario, una valutazione indipendente sul valore di mercato dell'azienda;

Or. it

Motivazione

Al fine di determinare il giusto prezzo e il valore di mercato dell'azienda, si ritiene opportuno prevedere che il commissario possa avvalersi in via preliminare di una valutazione indipendente.

Emendamento 371
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) consulti i dipendenti dell'impresa del debitore o i loro rappresentanti;

Or. en

Emendamento 372
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) giustifichi ***per quale*** motivo ritiene che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato;	b) giustifichi ***il*** motivo ***per cui*** ritiene che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo***, tuteli l'occupazione*** e ***sia*** conforme alle norme di mercato;

Or. en

Emendamento 373
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***giustifichi per quale motivo ritiene*** che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato;	b) ***dichiari e dimostri*** che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato;

Or. en

Emendamento 374
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) svolga i propri compiti in consultazione con le rappresentanze dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 375
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) indichi se ritiene che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.	d) indichi se ritiene che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori***, tenendo conto del principio della continuità operativa e della massimizzazione del valore dei beni per tutti i creditori***.

Or. ro

Emendamento 376

Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) indichi se ritiene che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.	d) indichi se ritiene che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori***, tenendo conto nel contempo dell'impatto sui lavoratori***.

Or. en

Emendamento 377
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***indichi se ritiene*** che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.	d) ***dichiari e motivi*** che la miglior offerta non costituisca una violazione manifesta della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Or. en

Emendamento 378
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) garantisca la partecipazione di un comitato dei creditori;

Or. en

Emendamento 379
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) garantisca che i rappresentanti dei lavoratori siano consultati e informati.

Or. en

Emendamento 380
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione ***di tutte le*** parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo.	Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione ***esclusivamente delle*** parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo. ***Per il resto, il commissario mantiene la riservatezza di tutte le informazioni ottenute in relazione alla fase di preparazione.***

Or. en

Emendamento 381
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono	Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono

messe a disposizione di tutte le parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo.	messe a disposizione di tutte le parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo***, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali sensibili***.

Or. ro

Emendamento 382
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione di tutte le parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo.	Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione di tutte le parti coinvolte nella fase di preparazione***, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti,*** in formato digitale e in modo tempestivo.

Or. en

Emendamento 383
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che ***si trovi in una situazione di probabile insolvenza o*** sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò faciliti lo svolgimento agevole ed efficace della procedura di pre-pack. Il commissario	Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò faciliti lo svolgimento agevole ed efficace della procedura di pre-pack. Il commissario è ascoltato prima della decisione sulla

è ascoltato prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.

sospensione delle azioni esecutive individuali.

Or. nl

Motivazione

Non esiste una definizione europea di "situazione di probabile insolvenza". Le diverse interpretazioni di questo concetto potrebbero creare una notevole incertezza giuridica.

Emendamento 384
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò ***faciliti lo*** svolgimento ***agevole ed efficace*** della procedura di pre-pack. Il commissario è ascoltato prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.	Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò ***sia necessario per il successo dello*** svolgimento della procedura di pre-pack. Il commissario è ascoltato prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.

Or. en

Emendamento 385
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri includono il ricorso ai servizi di valutazione forniti da un

professionista indipendente tra i mezzi per calcolare il prezzo equo di mercato.

Or. en

Emendamento 386
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato***, nonché finalizzato a conseguire un valore equo dell'acquisto***.

Or. en

Emendamento 387
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo***, tuteli l'occupazione*** e ***sia*** conforme alle norme di mercato.

Or. en

Emendamento 388
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati e consultati in merito alle garanzie proposte. Il parere di tali rappresentanti è allegato ai documenti trasmessi all'autorità competente in materia di insolvenza.

Or. en

Emendamento 389
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa.	2. Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa***, a meno che non possa essere dimostrato altrimenti***.

Or. en

Emendamento 390
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato dell'impresa.	2. ***Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2,*** se il processo di vendita produce un'unica offerta vincolante, si ritiene che tale offerta rifletta il prezzo di mercato

dell'impresa.

Or. en

Emendamento 391
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono discostarsi dal paragrafo 1 solo se l'organo giurisdizionale indice un'asta pubblica nella fase di liquidazione a norma dell'articolo 26. In tal caso, l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), non si applica.	3. Gli Stati membri possono discostarsi dal paragrafo 1 solo se l'organo giurisdizionale indice un'asta pubblica nella fase di liquidazione a norma dell'articolo 26***, paragrafo 2***. In tal caso, l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), non si applica.

Or. en

Emendamento 392
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La modalità di vendita è scelta conformemente alle norme degli Stati membri in materia di procedure di liquidazione.

Or. it

Motivazione

Le modalità di realizzo delle attività saranno valutate in base alle circostanze di ciascun caso e al quadro giuridico di ciascuno Stato membro.

Emendamento 393

Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora*** gli Stati membri ***applichino l'articolo 24, paragrafo 3,*** l'asta pubblica ***di cui a tale disposizione*** ha una durata non superiore a quattro settimane ed è avviata entro due settimane dall'apertura della fase di liquidazione. L'offerta selezionata dal commissario è utilizzata come offerta iniziale nell'asta pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché le tutele concesse all'offerente iniziale nella fase di preparazione, quali il rimborso delle spese o le competenze in caso di mancata finalizzazione, siano commisurate e proporzionate e non dissuadano le parti potenzialmente interessate dal presentare offerte nella fase di liquidazione.	2. ***In deroga al paragrafo 1,*** gli Stati membri ***provvedono affinché l'organo giurisdizionale indica un'asta pubblica nei casi in cui uno o più creditori dimostrino un sospetto credibile di abuso.*** L'asta pubblica ha una durata non superiore a quattro settimane ed è avviata entro due settimane dall'apertura della fase di liquidazione. L'offerta selezionata dal commissario è utilizzata come offerta iniziale nell'asta pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché le tutele concesse all'offerente iniziale nella fase di preparazione, quali il rimborso delle spese o le competenze in caso di mancata finalizzazione, siano commisurate e proporzionate e non dissuadano le parti potenzialmente interessate dal presentare offerte nella fase di liquidazione.

Or. en

Emendamento 394
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.	***soppresso***

Il primo comma non si applica se l'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa è un concorrente della controparte o delle controparti del debitore.

Or. nl

Motivazione

Si tratta di un'acquisizione forzata del contratto e viola pertanto il principio della libertà contrattuale.

Emendamento 395
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.	Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore. ***Tale obbligo riguarda i contratti di lavoro in vigore alla data di apertura della procedura, a condizioni preesistenti.***

Or. en

Emendamento 396
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché	Gli Stati membri provvedono affinché

all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore ***e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività***. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.	all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore. ***La cessione richiede la consultazione dei dipendenti del debitore.***

Or. en

Emendamento 397
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica se l'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa è un concorrente della controparte o delle controparti del debitore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 398
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che il consenso della controparte o delle controparti del debitore sia richiesto nella misura necessaria, a seconda del tipo di contratto, della qualità delle parti o degli interessi dell'impresa.

Or. en

Emendamento 399
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, ***con un preavviso non inferiore a tre mesi dalla cessione,*** purché si applichi una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 400
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale ***o l'autorità competente*** possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 401
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché ***l'organo giurisdizionale*** possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché ***l'amministratore delle procedure di insolvenza*** possa decidere di risolvere i contratti ineseguiti di cui al paragrafo 1, primo comma, purché si applichi una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 402
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale.	***Gli Stati membri provvedono affinché i*** contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale***, di cui il debitore è il licenziante, non siano risolti senza il consenso del licenziatario***.

Or. en

Emendamento 403
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale.	Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi ***ai lavoratori o*** alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Or. en

Emendamento 404
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La legge applicabile alla cessione o alla*** risoluzione dei contratti ineseguiti è ***la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la fase di liquidazione***.	3. ***Fatto salvo il presente articolo, la*** risoluzione dei contratti ineseguiti è ***disciplinata dal diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 405
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2001/23/CE del Consiglio e la tutela offerta ai lavoratori ai sensi delle normative nazionali.

Or. en

Emendamento 406
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora gli Stati membri non prevedano l'applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio al trasferimento di un'impresa durante la fase di liquidazione, essi devono garantire che i rappresentanti dei lavoratori siano ascoltati qualora non tutti i contratti di lavoro siano mantenuti o la prosecuzione

dell'attività comporti una riduzione delle condizioni di lavoro o degli stipendi. Gli Stati membri provvedono affinché la cessazione dei contratti di lavoro non costituisca una discriminazione nei confronti di lavoratori specifici.

Or. en

Emendamento 407
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 2001/23/CE e il diritto dei lavoratori a opporsi al trasferimento del proprio contratto di lavoro in virtù del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 408
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2001/23/CE del Consiglio e la tutela offerta ai lavoratori ai sensi delle normative nazionali.

Or. en

Emendamento 409
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto dei lavoratori a opporsi al trasferimento del proprio contratto di lavoro in virtù del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 410
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Debiti e passività dell'impresa acquisita attraverso la procedura di pre-pack	
Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	

Or. nl

Emendamento 411
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa. ***In questo caso il debitore rimane responsabile in solido con l'acquirente.*** ***Il presente articolo lascia impregiudicate le responsabilità previste dalla legge e non si applica ai contratti di lavoro.***

Or. en

Emendamento 412
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	***Fatti salvi l'articolo 27 e l'articolo 34, paragrafi 3 e 4, nonché gli obblighi derivanti da un contratto di rapporto di lavoro interessato dalla vendita di un'attività o di parte di essa,*** gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.

Or. en

Emendamento 413
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa. ***L'acquirente dovrà essere altresì liberato da ogni eventuale vincolo di solidarietà passiva con il debitore che sia previsto dalla legislazione di ciascuno Stato membro.***

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva prevede che la vendita dell'impresa nell'ambito della procedura di pre-pack avvenga senza debiti e passività. Si ritiene opportuno precisare che l'offerente che acquista l'impresa è liberato altresì da eventuali obblighi solidali di varia natura con il debitore previsti dalle legislazioni nazionali.

Emendamento 414
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente articolo non si applica ai contratti di lavoro.

Or. en

Emendamento 415
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa ***conformemente alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio*** senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.

Or. en

Emendamento 416
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente paragrafo non si applica ai sindacati o ai rappresentanti dei lavoratori del debitore.

Or. en

Emendamento 417
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack ***siano gli stessi*** utilizzati per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di liquidazione.	Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta nella procedura di pre-pack ***includano garanzie in materia di occupazione nonché i criteri*** utilizzati per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di liquidazione.

Or. en

Emendamento 418
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono prevedere*** che, qualora sia dimostrato che l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma, lettera a), è stato violato, l'organo giurisdizionale revochi i benefici di cui all'articolo 28.	Gli Stati membri ***prevedono*** che, qualora sia dimostrato che l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma, lettera a), è stato violato, l'organo giurisdizionale revochi i benefici di cui all'articolo 28.

Or. en

Emendamento 419
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è l'unica offerta esistente, gli Stati membri introducono misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia comprendono almeno l'obbligo per il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza di respingere l'offerta della parte strettamente correlata al debitore se questa non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.	2. Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è l'unica offerta esistente, gli Stati membri introducono misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia comprendono almeno ***la richiesta della valutazione del prezzo di mercato per l'attività, nonché*** l'obbligo per il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza di respingere l'offerta della parte strettamente correlata al debitore se questa non soddisfa la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Or. en

Emendamento 420
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è l'unica offerta esistente, gli Stati membri introducono misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia comprendono almeno l'obbligo per il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza di respingere l'offerta della parte strettamente correlata al debitore se questa non soddisfa ***la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori***.	2. Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è l'unica offerta esistente, gli Stati membri introducono misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia comprendono almeno l'obbligo per il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza di respingere l'offerta della parte strettamente correlata al debitore se questa non soddisfa ***gli obiettivi più ampi della legislazione in materia di insolvenza elencati all'articolo 1, paragrafo 1 bis***.

Or. en

Emendamento 421
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i concessori di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale;	(b) i concessori di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale***. Tale prelazione non opera sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca, per la parte destinata ai creditori pignoratizi o ipotecari***;

Or. it

Motivazione

Dovrebbe essere chiarito che gli interessi dei creditori garantiti esistenti non possano in alcun modo essere pregiudicati. In particolare nel prevedere che i concedenti di finanziamenti provvisori abbiano diritto a ricevere il pagamento con priorità nel contesto di successive procedure di insolvenza, la proposta in b) e c) dovrebbe chiarire che tale priorità non opera sui proventi della liquidazione dei beni soggetti a pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori pignoratizi o ipotecari.

Emendamento 422
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ai concessori di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso;	(c) ai concessori di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso***. Tale prelazione non opera sui proventi derivanti dalla liquidazione dei beni soggetti a pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori pignoratizi o ipotecari***;

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva consente all'offerente di portare in compensazione del prezzo offerto propri crediti garantiti nei confronti del debitore, vietando tale pratica quando in questo modo si ottenga un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte. Nell'articolato si consentire la compensazione a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa. Appare preferibile precisare il valore compensabile di eventuali crediti garantiti dell'offerente nella misura del 20%.

Emendamento 423
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	2 bis. Gli Stati membri possono riservarsi un diritto di prelazione qualora ritengano che la società insolvente presenti un interesse strategico essenziale.

Or. en

Emendamento 424
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'impresa oggetto della procedura di pre-pack sia gravata da diritti di garanzia, i creditori beneficiari di tali diritti possano compensare i loro crediti nell'ambito dell'offerta solo a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa.	3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'impresa oggetto della procedura di pre-pack sia gravata da diritti di garanzia, i creditori beneficiari di tali diritti possano compensare i loro crediti nell'ambito dell'offerta solo a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa***, e non superi il limite del 20% dell'importo del credito garantito nei confronti dei beni del debitore***.

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva consente all'offerente di portare in compensazione del prezzo offerto propri crediti garantiti nei confronti del debitore, vietando tale pratica quando in questo modo si ottenga un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte. Nell'articolato si consente la compensazione a condizione che il valore di tali crediti sia significativamente inferiore al valore di mercato dell'impresa. Appare preferibile precisare il valore compensabile di eventuali crediti garantiti dell'offerente nella misura del 20%.

Emendamento 425
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 bis
	Tutela degli interessi dei lavoratori
	1. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, non siano pregiudicati dal quadro delle procedure di pre-pack.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati tramite:
	i) il debitore, prima di chiedere all'organo giurisdizionale di nominare un commissario a norma dell'articolo 22;
	ii) l'organo giurisdizionale, prima di nominare il commissario come amministratore delle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 25 e prima di autorizzare l'esecuzione della vendita dell'attività del debitore o di parte di essa; nonché
	iii) il commissario, prima di emettere un parere a norma dell'articolo 26.
	La Commissione fornisce orientamenti e gli Stati membri attuano norme per garantire l'efficacia dell'informazione e della consultazione di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 426
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
[…]	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Paesi come i Paesi Bassi e la Svezia non hanno l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e hanno i più alti tassi di recupero dei beni in tutta l'Unione europea. Non esiste alcun nesso di causalità tra l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e il tasso di recupero dei beni. Inoltre, durante la consultazione dei portatori di interessi, agli esperti non è stato chiesto di esprimere il loro parere sull'introduzione di tale obbligo.

Emendamento 427
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Titolo V

Testo della Commissione	*Emendamento*
OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI CHIEDERE L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA E RESPONSABILITÀ CIVILE	OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI ***DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE POSSIBILI PER EVITARE IL FALLIMENTO E*** DI CHIEDERE L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA E RESPONSABILITÀ CIVILE

Or. en

Emendamento 428
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza	Obbligo ***di adottare tutte le misure possibili per evitare il fallimento e*** di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza

Or. en

Emendamento 429
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti***,*** entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza***, a presentare*** all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.	Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di ***probabile*** insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti ***ad adottare provvedimenti per evitare l'insolvenza e, laddove quest'ultima non possa essere evitata, ad adottare tutte le misure possibili per evitare il fallimento. Nel fare ciò, l'amministratore tiene conto di quanto segue:*** ***a) gli interessi dei creditori e*** ***b) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.*** ***Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori di un soggetto giuridico insolvente presentino*** entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 430
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti***,*** entro tre	***1.*** Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori

mesi da quando sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza***, a presentare all'organo giurisdizionale*** una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.	siano tenuti ***ad adottare tutte le misure possibili per evitare il fallimento prima di presentare*** una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. ***1 bis. La richiesta è presentata all'organo giurisdizionale*** entro tre mesi da quando ***gli amministratori*** sono venuti a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza dell'insolvenza ***del soggetto giuridico e dopo aver valutato tutte le misure possibili per evitare il fallimento***.

Or. en

Emendamento 431
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico, i suoi amministratori siano tenuti, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza ***o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza*** dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.	Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di un soggetto giuridico ***conformemente al diritto nazionale***, i suoi amministratori siano tenuti, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza ***conformemente al diritto nazionale***.

Or. nl

Emendamento 432
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A titolo di deroga, gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di cui all'articolo 36, comma 1, sia sospeso per gli amministratori che sono persone fisiche e sono personalmente responsabili di tutti i debiti della società se sono soddisfatte almeno le due condizioni seguenti:
	a) gli amministratori informano il pubblico dell'insolvenza della società mediante una notifica in un registro pubblico, al più tardi entro il termine di cui all'articolo 36, comma 1, al fine di garantire che i creditori possano chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza; nonché
	b) gli amministratori adottano misure volte ad evitare danni ai creditori della società insolvente, a condizione che tali misure possano ragionevolmente determinare lo stesso risultato o un risultato migliore per i creditori.

Or. en

Emendamento 433
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 36 bis
	In deroga all'articolo 36, gli Stati membri possono adottare misure equivalenti all'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza, quali regolamenti relativi alla responsabilità personale degli amministratori.

Or. nl

Emendamento 434
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori del soggetto giuridico insolvente siano responsabili dei danni subiti dai creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori del soggetto giuridico insolvente siano responsabili dei danni subiti dai creditori ***e dai lavoratori*** a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 435
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori ***di adottare tutte le misure possibili per evitare il fallimento e*** di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.

Or. en

Emendamento 436
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di responsabilità civile per violazione dell'obbligo degli amministratori ***di evitare l'insolvenza o il fallimento e*** di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 36 che siano più rigorose nei confronti degli amministratori.

Or. en

Emendamento 437
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 36, comma 1 bis, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori che adottano le misure di cui all'articolo 36, comma 1 bis, siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, degli eventuali danni causati ai creditori che non sarebbero stati altrimenti causati, se l'apertura della procedura di insolvenza fosse stata chiesta a norma dell'articolo 36, comma 1. Gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia esclusa se e nella misura in cui gli amministratori siano in grado di dimostrare, sulla base di circostanze oggettive, che le misure adottate avrebbero potuto ragionevolmente evitare danni ai creditori, a condizione che tali misure potessero ragionevolmente dare luogo a un risultato identico o migliore per i

creditori.

Or. en

Emendamento 438
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Titolo VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Per definizione, le microimprese non hanno una dimensione transfrontaliera. L'introduzione di regolamenti per tali imprese contravviene pertanto ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 439
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Titolo VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La procedura prevista per le microimprese non è soddisfacente, da un lato pare sovraccaricare il debitore con responsabilità eccessive mentre dall'altro non garantisce i creditori.

Emendamento 440
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Titolo VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 441
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Titolo VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 442
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese, se insolventi, abbiano accesso a procedure di liquidazione semplificate conformi alle disposizioni del presente titolo.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese, se insolventi, ***con meno di 20 creditori al momento della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza,*** abbiano accesso a procedure di liquidazione semplificate conformi alle disposizioni del presente titolo.

Or. en

Emendamento 443
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una microimpresa è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.	2. Una microimpresa è considerata insolvente***, conformemente al diritto nazionale,*** ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

Or. nl

Emendamento 444
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Una microimpresa è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.	2. Una microimpresa è considerata insolvente ai fini della procedura di liquidazione semplificata quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza ***o quando i debiti superano i beni***. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali si ritiene che una microimpresa non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza e garantiscono che tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

Or. en

Emendamento 445
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4a. Gli Stati membri potranno individuare l'ambito applicativo della procedura di liquidazione semplificata impiegando parametri dimensionali più restrittivi di quelli previsti per le microimprese.

Or. it

Motivazione

In considerazione del fatto che in molti Stati membri il tessuto delle microimprese, come definite dalla UE, è molto esteso, sembra opportuno lasciare ad ogni Stato membro la possibilità di stabilire a quali imprese applicare la nuova disciplina semplificata, anziché attenersi ad una nozione rigida di micro impresa.

Emendamento 446
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 39	***soppresso***
Amministratore delle procedure di insolvenza	
Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate possa essere nominato un amministratore delle procedure di insolvenza solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	
a) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;	
b) i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di	

insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.

Or. nl

Motivazione

Una situazione in cui un organo giurisdizionale deve basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dal debitore stesso agevola gli abusi.

Emendamento 447
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***possa essere*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza solo se sono soddisfatte ***entrambe*** le condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***sia*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza***, tranne nel caso in cui il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiedano che non sia nominato.*** ***La richiesta di cui al primo comma è accolta*** solo se sono soddisfatte ***tutte*** le condizioni seguenti: ***a) il debitore dispone di un bilancio aggiornato;*** ***b) il debitore ha costantemente adempiuto ai propri obblighi fiscali e previdenziali;*** ***c) gli interessi dei creditori sono adeguatamente tutelati.***

Or. en

Emendamento 448
René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***possa essere*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza ***solo*** se sono soddisfatte ***entrambe*** le condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***il debitore, un creditore o un gruppo di creditori possa chiedere che*** un amministratore delle procedure di insolvenza ***non sia*** nominato se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 449
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***possa essere*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza ***solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:*** ***a) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;*** ***b) i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.***	Gli Stati membri provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate ***sia sempre*** nominato un amministratore delle procedure di insolvenza***.***

Or. it

Motivazione

La mancata previsione della nomina tout court di un curatore fallimentare per le micro imprese pone diversi problemi: Non sarà possibile stabilire lo stato patrimoniale a causa della mancanza di informazioni e dell'assenza di un professionista che possa verificare la presenza dei crediti.

Emendamento 450
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***provvedono affinché nelle procedure di liquidazione semplificate possa*** essere nominato un amministratore delle procedure di insolvenza ***solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:***	Gli Stati membri ***possono stabilire se e in quali circostanze*** un amministratore delle procedure di insolvenza ***debba*** essere nominato ***nell'ambito di una procedura di liquidazione semplificata.***

Or. en

Emendamento 451
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 452
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina***;	a) ***la microimpresa ha un bilancio corrente***;

Or. en

Emendamento 454
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 455
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 456
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i costi dell'intervento dell'amministratore delle procedure di insolvenza possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina.***	b) ***la microimpresa dispone di un sistema contabile aggiornato;***

Or. en

Emendamento 457
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la microimpresa ha un elenco dei beni;

Or. en

Emendamento 458
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) la microimpresa ha un elenco dei creditori aggiornato;

Or. en

Emendamento 459
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) la microimpresa ha pagato imposte e contributi previdenziali.

Or. en

Emendamento 460
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La mancanza di finanziamento da parte della massa fallimentare o della parte che ha chiesto la nomina non costituisce un motivo per chiedere che non sia nominato un amministratore delle procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 461
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Retribuzione dell'amministratore delle procedure di insolvenza
	1. Gli Stati membri introducono una soglia massima per la retribuzione degli amministratori delle procedure di

	insolvenza nominati nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate.
	2. Gli Stati membri provvedono affinché la retribuzione degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate sia corrisposta qualora i beni della massa fallimentare non siano sufficienti a coprirla.

Or. en

Emendamento 462
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese insolventi possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un'autorità competente.	1. Gli Stati membri provvedono affinché le microimprese insolventi possano presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata a un'autorità competente. ***E' peraltro consentito agli Stati membri di individuare l'ambito applicativo della procedura di liquidazione semplificata impiegando parametri dimensionali più restrittivi di quelli previsti per le microimprese.***

Or. it

Motivazione

In considerazione del fatto che in molti Stati membri il tessuto delle microimprese, come definite dalla UE, è molto esteso, sembra opportuno lasciare ad ogni Stato membro la possibilità di stabilire a quali imprese applicare la nuova disciplina semplificata, anziché attenersi ad una nozione rigida di micro impresa.

Emendamento 463
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) un elenco di tutte le transazioni commerciali effettuate nei sei mesi precedenti la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata;

Or. en

Emendamento 464
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***l'eventuale*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.	f) ***la*** garanzia reale o riserva di proprietà in relazione a un determinato credito e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia.

Or. en

Emendamento 465
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il debitore non è insolvente ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, della presente direttiva;	b) il debitore non è insolvente***, conformemente al diritto nazionale,*** ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, della presente direttiva;

Or. nl

Emendamento 466

René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai crediti dei lavoratori.
	In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 ai crediti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali crediti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.

Or. en

Emendamento 467
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un invito al creditore a insinuare eventuali crediti non inclusi nell'elenco di cui alla lettera a) o a rettificare eventuali dichiarazioni inesatte relative a tali crediti entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso*;*	(b) un invito al creditore a insinuare eventuali crediti non inclusi nell'elenco di cui alla lettera a) o a rettificare eventuali dichiarazioni inesatte relative a tali crediti entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso***,*** ***o entro 60 giorni qualora il creditore riesca a provare di non esserne venuto a conoscenza.***

Or. it

Motivazione

L'intento è di salvaguardare il soddisfacimento dei creditori in buona fede.

Emendamento 468
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 47 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il perseguimento e l'esecuzione delle azioni revocatorie non sono obbligatori, ma sono lasciati alla discrezione dei creditori o, ***se del caso***, dell'amministratore delle procedure di insolvenza;	a) il perseguimento e l'esecuzione delle azioni revocatorie non sono obbligatori, ma sono lasciati alla discrezione dei creditori o, ***se nominato***, dell'amministratore delle procedure di insolvenza;

Or. en

Emendamento 469
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza stabilisca l'elenco definitivo dei beni che costituiscono la massa fallimentare***, *sulla base dell'***elenco dei beni ***presentato*** dal debitore ***di cui all'articolo 41, paragrafo 4, lettera c), e delle pertinenti informazioni supplementari ricevute successivamente***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza stabilisca l'elenco definitivo dei beni che costituiscono la massa fallimentare***; nel caso in cui non sia stato nominato alcun amministratore delle procedure di insolvenza, l'***elenco ***definitivo*** dei beni ***è preparato*** dal debitore ***e approvato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente***.

Or. en

Emendamento 470
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beni della massa fallimentare	2. I beni della massa fallimentare

comprendono i beni in possesso del debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo.	comprendono i beni in possesso del debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo. ***Il presente paragrafo lascia impregiudicati i beni che sono temporaneamente in possesso del debitore in esecuzione di un contratto di locazione di beni.***

Or. en

Emendamento 471
Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beni della massa fallimentare comprendono i beni ***in possesso*** del debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo.	2. I beni della massa fallimentare comprendono i beni ***di proprietà*** del debitore al momento dell'apertura della procedura di liquidazione semplificata, i beni acquisiti dopo la presentazione della richiesta di apertura di tale procedura e i beni recuperati mediante azioni revocatorie o di altro tipo.

Or. en

Emendamento 472
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione	1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di liquidazione

semplificate, una volta costituita la massa fallimentare e determinato l'elenco dei crediti nei confronti del debitore, l'autorità competente:

semplificate, una volta costituita la massa fallimentare e determinato l'elenco dei crediti nei confronti del debitore, l'autorità competente ***o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza***:

Or. en

Emendamento 473
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, qualora proceda al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1, lettera a), specifichi anche i mezzi di realizzo dei beni. Mezzi diversi dalla vendita dei beni del debitore mediante asta pubblica elettronica possono essere scelti solo se il loro uso è ritenuto più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.	3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente ***o, se nominato, l'amministratore delle procedure di insolvenza***, qualora proceda al realizzo dei beni del debitore conformemente al paragrafo 1, lettera a), specifichi anche i mezzi di realizzo dei beni. Mezzi diversi dalla vendita dei beni del debitore mediante asta pubblica elettronica possono essere scelti solo se il loro uso è ritenuto più appropriato alla luce della natura dei beni o delle circostanze della procedura.

Or. en

Emendamento 474
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***In caso di offerte relative sia all'acquisizione dell'impresa*** del debitore ***in regime di continuità aziendale sia ai singoli beni della massa fallimentare, i***	4. ***Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali gli attuali azionisti o amministratori*** del debitore ***sono autorizzati a partecipare all'asta e***

creditori decidono quale alternativa preferiscono.	***all'offerta elettroniche***.

Or. en

Emendamento 475
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché la ***decisione relativa alla*** chiusura della procedura di liquidazione semplificata ***specifichi il periodo di tempo che porta all'***esdebitazione del debitore imprenditore o dei ***fondatori, proprietari o soci di un debitore*** microimpresa a responsabilità illimitata ***che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché la chiusura della procedura di liquidazione semplificata ***consenta l'***esdebitazione del debitore imprenditore o dei ***detentori di strumenti di capitale di una*** microimpresa a responsabilità illimitata ***e sia possibile prevedere il periodo di tempo che porta a tale esdebitazione, fatte salve le eccezioni di cui al titolo III della direttiva (UE) 2019/1023***.

Or. en

Emendamento 476
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Titolo VI – capo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[…]	***soppresso***

Or. nl

Emendamento 477
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva

Titolo VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

Non vi è alcuna prova del fatto che i comitati dei creditori incidano sul recupero dei crediti e dei beni sani appartenenti alla massa. Inoltre i costi associati a tali comitati dei creditori sono a carico della massa, il che è in contrasto con la logica alla base della presente direttiva, che è quella di massimizzare il valore dei beni recuperabili dell'impresa fallita. Inoltre nella pratica è estremamente difficile trovare creditori disposti a far parte dei comitati dei creditori per le insolvenze di piccola e media entità. I comitati dei creditori hanno quindi senso solo in caso di insolvenze molto gravi.

Emendamento 478
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito solo se l'assemblea dei creditori decide in tal senso.	1. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito solo se l'assemblea dei creditori decide in tal senso ***e solo in caso di insolvenza di imprese con più di 250 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 50 milioni di EUR e immobilizzazioni al termine dell'esercizio superiori a 43 milioni di EUR, conformemente alla direttiva 2013/34/UE***.

Or. nl

Motivazione

L'istituzione di un comitato dei creditori è gravosa e costosa e i costi sono a carico della massa. L'istituzione di tali comitati dei creditori ha quindi senso solo nel caso di masse di grande entità e dovrebbe pertanto essere limitata alle grandi imprese conformemente alla definizione europea prevalente.

Emendamento 479
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che, prima dell'apertura della procedura di insolvenza, il comitato dei creditori possa essere costituito dal momento della presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza se uno o più creditori presentano all'organo giurisdizionale una richiesta di costituzione di tale comitato.	***soppresso***

Or. nl

Emendamento 480
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono fare in modo che non sia istituito un comitato dei creditori se, a causa di circostanze legate alla natura e alla portata dell'attività del debitore, stabiliscano che i costi di costituzione del comitato dei creditori sarebbero superiori ai benefici.

Or. en

Emendamento 481
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i creditori titolari di crediti che costituiscono le passività del debitore siano notificati in tutte le procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 482
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri attuano procedure o strumenti che consentano a tutti i creditori interessati di monitorare la procedura di insolvenza e i motivi dell'insolvenza addotti dal debitore insolvente.

Or. en

Emendamento 483
Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di

	interessi possano partecipare alla nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza senza attività, indipendentemente dalla loro percentuale di partecipazione alle passività totali del debitore.

Or. en

Emendamento 484
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ***i membri*** del comitato dei creditori ***siano nominati in sede di assemblea dei*** creditori o ***con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché ***la composizione*** del comitato dei creditori ***rispecchi equamente, per quanto possibile, i diversi interessi dei creditori***. ***Gli Stati membri possono fare in modo che persone diverse dai creditori possano essere nominate al comitato dei creditori. In particolare, gli Stati membri assicurano l'inclusione obbligatoria di uno o più lavoratori, o dei loro rappresentanti, nel comitato dei creditori, qualora i lavoratori siano*** creditori o ***i loro interessi siano influenzati in modo significativo dal processo di ristrutturazione***.

Or. en

Emendamento 485
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei	1. ***Se l'istituzione del comitato dei creditori è decisa a norma dell'articolo 58,***

creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.

gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.

Or. en

Emendamento 486
Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori ***o con decisione dell'organo giurisdizionale,*** entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848.

Or. nl

Emendamento 487
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori. ***Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori***

siano membri del comitato dei creditori.

Or. en

Emendamento 488
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati del comitato dei creditori rispecchino correttamente i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori***, compresi i creditori che sono PMI***.

Or. en

Emendamento 489
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati ***del*** comitato dei creditori rispecchino ***correttamente*** i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nominati ***nel*** comitato dei creditori rispecchino ***proporzionalmente*** i diversi interessi dei creditori o dei gruppi di creditori***, compresi i lavoratori***.

Or. en

Emendamento 490
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori comprenda membri che siano lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, fatti salvi gli attuali diritti di informazione e consultazione dei lavoratori. Anche le persone che non sono creditori possono essere nominate membri del comitato dei creditori.

Or. en

Emendamento 491
Jana Toom, Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori comprenda un rappresentante dei dipendenti dell'impresa del debitore.

Or. en

Emendamento 492
Billy Kelleher

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono fare in modo che persone diverse dai creditori possano essere nominate al comitato dei creditori.

Or. en

Emendamento 493
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 61	***soppresso***
Numero di membri	
Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre e non superiore a sette.	

Or. en

Emendamento 494
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia ***almeno pari a tre e non superiore a sette***.	Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia ***rappresentativo degli interessi di tutti i creditori***.

Or. it

Motivazione

La limitazione del numero dei membri non garantisce la reale rappresentatività degli interessi di tutti i creditori. Se il numero è limitato vi è il rischio che gli interessi di alcune categorie di creditori non vengano rappresentati.

Emendamento 495
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre ***e non superiore a sette***.	Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre.

Or. en

Emendamento 496
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e siano coinvolti i singoli creditori.	Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori ***e dei lavoratori*** e siano coinvolti i singoli creditori***, nonché i lavoratori e i loro rappresentanti***.

Or. en

Emendamento 497
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e siano coinvolti i	Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori e siano coinvolti i

singoli creditori.	singoli creditori***, nonché i lavoratori e i loro rappresentanti***.

Or. en

Emendamento 498
Arash Saeidi

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'obbligo di fornire informazioni ai creditori rappresentati dal comitato dei creditori e il diritto di ricevere informazioni da tali creditori;	e) ***fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 2, lettera d),*** l'obbligo di fornire informazioni ai creditori rappresentati dal comitato dei creditori e il diritto di ricevere informazioni da tali creditori;

Or. en

Emendamento 499
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è redatta e presentata alla Commissione in ***una lingua ufficiale*** dell'Unione entro [6 mesi dal termine di recepimento della presente direttiva];	(a) è redatta e presentata alla Commissione in ***tutte le lingue*** dell'Unione ***Europea*** entro [6 mesi dal termine di recepimento della presente direttiva];

Or. it

Emendamento 500
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 69 bis
	Comunicazione dei dati
	1. La Commissione, in consultazione con l'Autorità bancaria europea, offre sostegno agli Stati membri per migliorare e armonizzare la comunicazione dei dati al fine di consentire una valutazione periodica dell'efficacia delle procedure di insolvenza nazionali.
	2. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni anno, la Commissione, in cooperazione con l'Autorità bancaria europea, elabora una relazione sui casi di insolvenza ai sensi del pertinente regolamento in materia di insolvenza, in modo da poter valutare l'efficacia del sistema istituito.

Or. en

Emendamento 501
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione ***e*** l'impatto della presente direttiva.	Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione***,*** l'impatto ***e la sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi*** della presente direttiva. ***La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

Or. en

Emendamento 502
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva.	Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] ***e successivamente ogni 5 anni*** la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva.

Or. en